

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.36

Tagliavia Pietro

Indicato da Sinagra Vincenzo di Antonino (F.P. ff. 114 e 202) come affiliato, in un primo tempo, alla Cosca mafiosa di Corso dei Mille, di cui era tra i maggiori esponenti (insieme a Baiamonte Angelo e Spadaro Tommaso) e, poi, al clan napoletano denominato "Nuova famiglia" (di cui fanno parte Zaza Michele, Raccuglia Cosmo, Baiamonte Angelo ed altri), Tagliavia Pietro veniva colpito dall'ordine di cattura 20/1/1984 e mandato di cattura 2/2/1984 con i quali gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416 e 416 bis C.P. nonche' dal mandato di cattura n.323/84 del 29.9.1984 con il quale gli veniva fatto carico dei reati di cui sopra oltre quelli p. e p. dagli artt.71 e 75 della legge 685 del 1975.

Riferiva il Sinagra Vincenzo sul conto dell'imputato che costui, esercente di una pescheria in Piazza S. Erasmo, era inserito nel traffico delle sostanze stupefacenti che gestiva con Savoca Giuseppe, "rappresentante" della famiglia di

Brancaccio; che frequentava assiduamente Zanca Carmelo e Alfano Paolo, esponenti di spicco della famiglia di Corso dei Mille; che era proprietario di una barca a motore, ormeggiata a "Porta Carbone" o al porticciolo di "Padre Messina" che metteva a disposizione della "famiglia", e che, per due volte, era stata utilizzata per gettare a mare i cadaveri di altrettanti individui "giustiziati" dal Marchese Filippo e dalla sua "consorteria"; che "l'autorita'" del Tagliavia Pietro era stata invocata dal padre dello stesso Sinagra Vincenzo a protezione dello altro figlio Pietro, minacciato e perseguitato dagli uomini della "Guadagna" (F.P. ff.15, 114, 186, 200, 204, 210).

Tratto in arresto, l'imputato si e' protestato innocente dei reati contestatigli e, nel corso degli interrogatori resi, ha riferito di non conoscere il Sinagra Vincenzo di Antonino e gli altri coimputati ad eccezione di Baiamonte Angelo, cliente della sua pescheria, e Caruso Vincenzo, titolare di un esercizio ubicato nei pressi del proprio (Vol.1/A f.103) - (Vol.8/F f.229) - (Vol.34 f.338) - (Vol.57 f.38) - (Vol.123 f.71).

Ma le dichiarazioni del Sinagra Vincenzo hanno trovato riscontri obiettivi in quelle rese da Di Marco Salvatore, da Calzetta Stefano e da Contorno Salvatore; il primo ha ricordato che il Tagliavia Pietro frequentava assiduamente Baiamonte Angelo, Raccuglia Cosmo e i Sinagra (Vol.1 f.36); il Calzetta Stefano ha riferito che il Tagliavia Pietro era socio nel contrabbando di t.l.e., dei Vernengo, noti esponenti della "consorteria" mafiosa di Corso dei Mille (F.P. I f.16); infine, il Contorno Salvatore ha indicato il Tagliavia Pietro quale "uomo d'onore", della famiglia di Corso dei Mille affiliata all'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra" (Vol.125 f.44).

Pertanto, osserva la Corte che relativamente al Tagliavia Pietro, riconosciuto fotograficamente da Coniglio Salvatore si siano raggiunti sufficienti prove di reita' per quanto concerne il suo inserimento nell'associazione mafiosa "cosa nostra".

Da quanto sopra accennato risulta che la sua autorita' era stata invocata dal padre del Sinagra Vincenzo al fine di proteggere il figlio Pietro, minacciato da uomini della Guadagna di seguito a qualche "sgarro".

Come si e' visto, Contorno lo classifica come "uomo d'onore" di Corso dei Mille, riscontrando le indicazioni del Sinagra che parla di una sua "collaborazione" con la mafia e lo dipinge come elemento autorevole della cosca di Corso dei Mille.

Peraltro, e' singolare che il padre del Sinagra, come affermato dallo stesso in dibattimento all'udienza 29 ottobre 1986, e' intervenuto presso il figlio al fine di fargli ritrattare le accuse anche nei confronti del Tagliavia. Le dichiarazioni del Di Marco e del Calzetta completano il quadro accusatorio.

Dal contesto sopra evidenziato, pertanto, non puo' dubitarsi della colpevolezza del Tagliavia rispetto ai reati di associazione per delinquere comune e mafiosa per i quali va affermata la sua responsabilita'.

Diversamente, per il traffico di droga, troppo debole di per se' sola, appare alla Corte la dichiarazione del Sinagra che lo avrebbe visto con il Savoca Giuseppe ed avrebbe appreso in tale occasione dal cugino "Tempesta" che i due si stavano accordando per fare traffico di stupefacenti assieme a quello dei tabacchi.

Invero, trattasi di una circostanza appresa de relato e relativa ad un evento futuro ed incerto.

In merito va, pertanto, adottata l'assoluzione con formula dubitativa.

Quanto ai reati per cui viene affermata la responsabilita' congrua appare la pena di anni 7 di reclusione (p.b. art. 416 bis C.P. 1' e 4' comma + 1/3 = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 art. 112 n. 1 C.P. = anni 6 + anno 1 art. 81 C.P. = anni 7 di reclusione).

Ad essa conseguono le pene accessorie indicate in dispositivo.

Taormina Giovanni

Di Taormina Giovanni, cugino di Alfano Pietro, essendo le rispettive madri sorelle, si e' occupato nel suo lungo interrogatorio Calzetta Stefano il quale (f.402831- 402842-402843) ha testualmente su Taormina ha cosi' riferito:

- "Il Taormina Giovanni, che e' cugino di Alfano Pietro, poiche' le rispettive madri sono sorelle, e' entrato recentemente nella famiglia di Zanca Carmelo, che lo ha fatto assumere nel deposito di autobus in Viale dei Picciotti, in qualita' di guardiano notturno...

In effetti durante il giorno il Taormina viene utilizzato come fattorino-autista o staffetta da Zanca Carmelo.

Mi risulta, poiche' a confidarmelo sono stati prima l'Alfano e poi il Taormina , che un paio di settimane addietro, l'Alfano e Prestifilippo Mario sono sfuggiti all'arresto per un pelo.

Infatti, ambedue si trovavano sulla Fiat 126 di color turchese intestata alla moglie

dell'Alfano, e stavano percorrendo la Via Giafar; nei pressi del ponte una pattuglia della polizia effettuava un posto di blocco ed i due, prima di arrivare all'altezza del posto di blocco, fermarono l'autovettura e, dopo aver scavalcato un muro, si dileguarono nei giardini circostanti.

L'Alfano ando' a rintracciare il cugino Taormina Giovanni, gli diede il proprio giubbotto e gli chiese di andare a ritirare la Fiat 126 lasciata in mezzo alla strada.

Quanto il Taormina cerco' di prelevare l'autovettura, i poliziotti lo bloccarono con i mitra in mano e lo portarono in questura dove rimase piu' di 24 ore.

In tale periodo, l'Alfano era molto preoccupato per la sorte del cugino, e si reco' diverse volte dall'avv. Zarcone per chiedere il suo intervento.

A seguito di tale episodio, conclusosi con il rilascio del Taormina, l'Alfano non uso' piu' la 126 di color turchese, ma acquisto' per L.2.500.000 un'altra Fiat 126 di color bianco che era di proprieta' di Abbate Mario, anche se, probabilmente, era intestata ad un fratello dell'Abbate stesso."

L'imputato interrogato durante il corso della formale istruzione, si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Calzetta ne' alcun altro dei suoi coimputati ad eccezione dello zio Alfano Paolo.

Le dichiarazioni del Calzetta, secondo il quale il Taormina veniva utilizzato dagli Zanca in compiti di copertura, quale autista o staffetta nei movimenti degli affiliati latitanti, hanno trovato un primo riscontro nella deposizione del teste Mathlouthi Ali' (Vol.11 f.212), dipendente dello stabilimento balneare Virzi', ove, come il teste ha riferito, il Taormina era solito riunirsi in una saletta riservata con Matranga Giovanni, Spadaro Giuseppe e Zanca Onofrio, tutti imputati nel presente procedimento perche' affiliati allo stesso gruppo di mafia la cui appartenenza e' stata contestata al Taormina. Per altro che non si trattasse di innocenti riunioni fra amici e' dimostrato dal fatto che lo stabilimento Virzi' era, secondo le riscontrate dichiarazioni del Calzetta, luogo di spaccio di sostanze stupefacenti e di occultamento di armi, ritrovate in corso di perquisizione. Il Taormina inoltre ha significativamente negato di conoscere tutti i suoi

coimputati e quindi anche quelli che era uso invece frequentare secondo le dichiarazioni di Mathlouthi Ali'.

Altro decisivo riscontro alle dichiarazioni del Calzetta e' costituito da un accertato episodio verificatosi il 21 febbraio 1983.

In quella data l'autovettura Fiat 126, targata PA-537315, intestata a Maria Laura Lo Cascio, moglie di Paolo Alfano, venne abbandonata dagli occupanti per strada in quanto si erano accorti della presenza di un posto di blocco della Polizia (Vol.11 f.103). Secondo quanto detto dal Calzetta e piu' sopra testualmente riferito, a bordo dell'autovettura trovavansi lo stesso Alfano e Mario Prestifilippo, entrambi latitanti, ed il Taormina venne incaricato di tentare il recupero dell'autovettura. Egli infatti, come risulta dal rapporto della Squadra Mobile del 23 febbraio 1983 (Vol.11 f.103), si presento' poco dopo per prelevarla e venne brevemente fermato per accertamenti. Nel corso del suo interrogatorio ha dato risibili giustificazioni del suo comportamento, asserendo di aver contattato una sconosciuta signora per l'acquisto del veicolo e di essere stato da costei autorizzato a prelevarlo, scoprendo solo successivamente che trattavasi dell'autovettura della moglie di suo zio.

In realta' l'episodio dimostra pienamente la veridicita' delle dichiarazioni del Calzetta non solo in ordine all'appartenenza del Taormina al gruppo mafioso di Corso dei Mille ma addirittura in ordine alle mansioni affidategli dalla direzione criminale della cosca.

Conseguentemente, ritiene la Corte che dai sopra evidenziati elementi probatori risultano confermati ad evidenza le accuse relative ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P..

Pertanto, il prevenuto va condannato per tali reati alla pena della reclusione per anni 6 (p.b. art.416 bis 1 e 4 comma = anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravanet di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 n.1 = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per art.81 cpv C.P. = anni 6 di reclusione). A tale pena, di cui mesi 6 vanno dichiarati condonati, conseguono le pene accessorie di cui in dispositivo.

Teresi Carlo

L'imputato risulta raggiunto da una sola fonte accusatoria, e cioe' dalla chiamata in correita' del Contorno Salvatore, il quale ne indica la qualita' di uomo d'onore appartenente alla famiglia di Santa Maria del Gesu' e il soprannome "numero 1".

Egli ha precisato che il prevenuto, persona molto vicina a Bontate Stefano era cointeressato al traffico della droga.

Osserva la Corte che, rimanendo unica la fonte d'accusa e non essendosi trovati decisivi elementi di riscontro alle propalazioni del Contorno- tali non essendo neanche per cio' che concerne i reati concernenti il traffico della droga gli assegni risultanti dalla scheda bancaria, che possono avere piu' giustificazioni- in armonia coi principi stabiliti ed enunciati nella parte iniziale di questa Sentenza (CAP.I, Parte I, paragr. 14), ritiene di doverlo assolvere per insufficienza di prove dai reati ascrittigli.

Teresi Carlo n.3/1/1925

L'imputato Teresi Carlo (1925), risulta raggiunto da una unica fonte accusatoria, e cioe' dalla chiamata in correita' da parte del Contorno Salvatore, il quale ne indica la qualita' di uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesu'.

Ha riferito il Contorno Salvatore che l'imputato, come del resto i suoi fratelli Giovanni e Francesco, era molto vicino a Bontate Stefano - rappresentante della sua "famiglia" - ed e' attivamente inserito nel traffico della droga.

Rimanendo unica la fonte d'accusa, e non essendosi trovati decisivi riscontri alle chiamate in correita' da parte del Contorno - tali non apparendo le rilevazioni bancarie, neanche per quanto attiene ai reati di spaccio di droga, non rivestendo univoca significazione - questa Corte in perfetta aderenza ai principi di massima gia' enunciati nella parte iniziale di questa Sentenza (Cap. I, parte I, paragr. 14) ritiene di doverlo assolvere per insufficienza di prove da tutti i reati ascrittigli.

Teresi Francesco

L'imputato risulta raggiunto da una sola fonte accusatoria e cioe' dalla chiamata in correita' del Contorno Salvatore, il quale ne indica la qualita' di "uomo d'onore" affiliato alla "famiglia" di Santa Maria del Gesu'.

Il Contorno ha sostenuto di averlo avuto presentato ritualmente dal di lui cognato Manuli Antonino, altro uomo d'onore, che si trovava in quell'occasione insieme a Di Maggio Giuseppe (Vol.125 f.146). Ha aggiunto di essersi recato qualche volta nella sua pizzeria a Mondello e di aver veduto quando si trovava ancora in corso di allestimento la sua villa in Santa Maria di Gesu'.

Rimanendo unica la fonte di accusa e non essendosi trovati decisivi elementi di riscontro alle propalazioni del Contorno (il Calzetta ad esempio interrogato specificamente sul Teresi Francesco all'Ud.del 9 luglio 1986 ha dichiarato di non conoscerlo), questa Corte in armonia con i principi piu' volte indicati, enunciati in Capitolo I

Parte I "Attendibilita' dei c.d. pentiti", ritiene di doverlo assolvere per insufficienza di prove dai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P..

Teresi Giovanni

Anche il Teresi Giovanni risulta accusato soltanto attraverso la chiamata in correita' operata dal Contorno Salvatore.

Quest'ultimo nel suo lungo interrogatorio lo ha indicato come "uomo d'onore" di Santa Maria del Gesu' e ne ha riconosciuto l'immagine fotografica. Ha aggiunto che egli era molto vicino a Bontate Stefano ed era attivamente inserito nel traffico della droga. Ha indicato, altresì, che una sua figlia era stata fidanzata di Pilo Giovanni ed un'altra aveva sposato Bisconti Pietro della "famiglia" di Belmonte Mezzagno.

Inoltre, il Teresi Giovanni presentatogli ritualmente quale uomo d'onore dal cugino Rizzuto Francesco veniva soprannominato "u pacchiuni".

L'imputato interrogato ha negato ogni addebito; ed in particolare, pur sostenendo che il nomignolo di "pacchiuni" era attribuito ad un suo cugino omonimo, già' deceduto, nella sostanza ammetteva di essere come lui, essendo robusto di costituzione indicato come "u pacchiuni".

Tuttavia, osserva la Corte, stante l'unicita' della fonte indiziaria da cui l'imputato risulta raggiunto e che in particolare le indicazioni del Contorno sul traffico degli stupefacenti in cui il prevenuto sarebbe inserito, appaiono generiche e prive di addentellati specifici, anche qui in perfetta coerenza coi principi cui la Corte si e' ispirata (v. Capitolo I Parte I Paragrafo 14) il giudicabile deve essere assolto da tutti i capi a lui ascritti con la formula dubitativa.

Testa Vittorio

Con nota del 28 novembre 1983 la Direzione della Casa Circondariale di Novara (Vol.23 f.412032) rese edotto il Giudice istruttore di Palermo del fatto che al detenuto Contorno Salvatore - cola' ristretto - era pervenuta una lettera proveniente dalla Casa Circondariale di Roma - Rebibbia - spedita da tale sedicente Ferrari Angelo.

In detta missiva , costituita da un solo foglio manoscritto, si chiedeva al Contorno Salvatore di "occuparsi" di altro detenuto, tale Cinque Antonino, il quale meritava un "trattamento di favore" perche' costui, in precedenza, aveva tenuto un non meglio precisato comportamento, evidentemente non gradito al sedicente Ferrari Angelo.

L'autore della lettera, nella parte finale, avvertiva il Contorno di non tenere conto del nominativo del mittente, usato soltanto per motivi precauzionali al fine di evitare di essere identificato.

Aggiungeva che, in realta', egli era quella persona che aveva vinto al volante di una GT una corsa

automobilistica disputatasi sulla Circonvallazione di Roma e che si "trovava" con il cognato del Contorno stesso (Vol.23 f.168).

Riferiva il Direttore della Casa Circondariale di Novara che detta missiva non era stata consegnata al Contorno Salvatore e che costui, ristretto presso la sezione a maggiore indice di sicurezza, non avrebbe mai potuto mettersi in contatto con il Cinque Antonino, ristretto presso la sezione a regime ordinario, in stato di custodia cautelare in quanto imputato del reato p. e p. dell'art.416 C.P.perche' facente parte dell'associazione criminosa denominata "Nuova Camorra organizzata" e rinviato al giudizio della Corte di Assise di Roma per omicidio in concorso con altre persone.

Disposte ed espletate le indagini del caso, si accertava che il sedicente Ferrari Angelo si identificava in Testa Vittorio, detenuto presso la Casa Circondariale di Rebibbia dal novembre al dicembre 1983 di cui veniva riconosciuta la grafia attraverso quella risultante da una denuncia manoscritta presentata al Commissariato di P.S. Monte Mario di Roma nel 1978 (Vol.27 f.413489).

Peraltro, detto Testa risultava assegnato a sezione vicina a quella in cui, nel medesimo periodo

di tempo, si trovava recluso Lombardo Giuseppe, fratello della moglie del Contorno Salvatore), appassionato corridore automobilistico e proprietario di un'autovettura Alfa Romeo G.T.A. con la quale disputava gare sulla circonvallazione di Roma (Vol.27 f.130) e (Vol.27 f.135).

Richiesto di spiegazioni, il Testa Vittorio negava decisamente di essere il mittente della lettera indirizzata al Contorno Salvatore (Vol.78 f.22).

Disposta ed espletata perizia grafica secondo le cui risultanze la missiva in esame era stata sicuramente vergata dal Testa Vittorio (Vol.78 f.56), contro costui veniva emesso mandato di cattura in data 26/5/1984 con il quale gli si contestava il reato p. e p. dell'art.372 C.P..

Tratto in arresto, l'imputato contestava le risultanze della perizia grafica ma ammetteva, sia pure con qualche incertezza e riserva, di avere guidato, talvolta, un'autovettura Alfa Romeo GTA prestatagli dall'amico Alongi Fabrizio; escludeva, comunque, di avere mai gareggiato in corse automobilistiche disputate sulla circonvallazione di Roma, ed ammetteva di essere stato detenuto presso la

Casa Circondariale di Rebibbia dal novembre al dicembre 1983 (Vol.90 f.273).

Cio' premesso, va rilevato che le risultanze istruttorie hanno evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico dell'imputato in ordine al reato contestatogli, quali si desumono dagli accertamenti effettuati dagli inquirenti che hanno trovato perfetto riscontro obiettivo nelle risultanze della perizia grafica la quale ha attribuito, senza incertezza o dubbio alcuno, la "paternita'" della missiva de qua all'imputato Testa Vittorio.

Costui, peraltro, e' stato raggiunto da altri significativi elementi probatori quali la sua detenzione a Rebibbia nel periodo in cui e' stata spedita la missiva al Contorno e in sezione vicina a quella dove era stato ristretto il cognato del Contorno (cui il sedicente Ferrari fa riferimento) nonche' l'accertata disponibilita' di un'autovettura sportiva con la quale l'imputato era solito partecipare a corse automobilistiche.

Deve quindi affermarsi la responsabilita' in ordine al reato di falsa testimonianza ascrittogli per il quale appare adeguata la pena di mesi 6 di reclusione che deve essere dichiarata interamente condonata.

Theodoru Cristos

Contro il Theodoru Cristos si e' proceduto per il reato 416 C.P. e 75 e 71 legge 685/75 (capi 7, 17, 40 dell'imputazione).

Egli era uno dei componenti l'equipaggio della nave "Alexandros G" a bordo della quale si trovava un carico di ben 233 chilogrammi di eroina purissima d'origine thailandese il che determino' l'arresto del Palestini Fioravante in Egitto ed il sequestro del natante.

Il Giudice istruttore dopo aver prosciolto il Theodoru con formula piena dal reato ex art.416 C.P. lo ha rinviato a giudizio per i reati di cui ai capi 17 e 40 dell'imputazione.

Osserva la Corte, che per quanto possano sussistere motivi di presumibile conoscenza da parte dei componenti l'equipaggio del carico trasportato dalla nave, tuttavia non sussiste la sicurezza che anche i marinai fossero informati del materiale stupefacente che veniva trasportato dal natante. Eppertanto, la Corte ritiene di doverlo assolvere dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Tinervia Giacomo

Tinervia Giacomo deve rispondere del reato di ricettazione, nella cui imputazione fu degradata quella originaria ex art. 75 della legge N.685 del 1975, per aver, al fine di trarne profitto, ricevuto assegni da Di Giacomo Giovanni provenienti da traffico di stupefacenti.

L'imputazione trae origine da una propalazione dell'Anselmo Salvatore, il quale nel corso delle sue dichiarazioni relative al gruppo di spacciatori di eroina nel quale era inserito, aveva riferito come Di Giacomo Giovanni detto "u longu", per cambiare gli assegni che a lui pervenivano dal traffico di stupefacenti, si servisse di Tinervia Giacomo.

Cio' posto, osserva la Corte come, in mancanza di ogni controllo sui predetti assegni, e nella impossibilita' di ottenere ulteriori particolari dall'Anselmo che - com'e' noto - e' stato soppresso, non puo' serenamente affermarsi la responsabilita' del Tinervia in ordine al reato ascrittogli, da cui va assolto per insufficienza di prove.

Tinnirello Antonino.

Ancora il Sinagra lo ha indicato quale partecipe, unitamente a Rotolo Salvatore e al padre Tinnirello Lorenzo, del danneggiamento attuato a colpi di martello di una autovettura su cui poi veniva lasciata una busta rossa sigillata che il Tinnirello aveva portato con se'. Tale danneggiamento, ordinato dal Filippo Marchese, era finalizzato a costringere Brambilla Augusto, proprietario della autovettura danneggiata e rappresentante della ditta CIRIO, a lasciare liberi i locali presi in affitto in Palermo nella via Giafar 6.

Significativi dell'inserimento del Tinnirello nella organizzazione criminale di cui risulta imputato secondo quanto assume il Giudice istruttore sono gli accertati rapporti con i coimputati Greco Giuseppe di Nicolo' (killer della cosca) e Prestifilippo Giuseppe nonche' la di lui partecipazione presso i bagni Virzi' ad un banchetto cui erano presenti tutti gli esponenti di maggiore rilievo della cosca di Corso dei Mille e
d i a l t r e

cosche quali Spadaro Cece' ed il fratello, Prestifilippo Mario, Zanca Carmelo, i figli di Spadaro Cece', Tinnirello Gaetano, Senapa Pietro, Alfano Paolo, Rotolo Salvatore, Abbate Mario, questi ultimi quattro pericolosi killer al servizio della organizzazione mafiosa (Vol.11 f.52); (Vol.2 f.256).

Indicativa, infine dell'inserimento dell'Antonino nella medesima cosca di appartenenza del padre, e' la di lui partecipazione, unitamente al Rotolo Salvatore e allo stesso genitore, al danneggiamento a fini estorsivi della autovettura del Brambrilla e di cui si e' trattato in precedenza.

In proposito l'imputato ha sostenuto che all'epoca del danneggiamento in questione prestava servizio militare; tale assunto e' stato, peraltro, smentito dai disposti accertamenti che hanno consentito di acclarare che il Tinnirello Antonino, pur prestando all'epoca dei fatti servizio militare, proprio nei giorni in cui ebbe a verificarsi il danneggiamento si trovava in licenza a Palermo.

Il Calzetta parla a lungo dei Tinnirello, ma considera quale responsabile

della zona circostante piazza Scaffa, ove opererebbe insieme con gli Zanca e i Marchese, il padre Tinnirello Lorenzo; nulla dice di specifico, invece, per l'Antonino.

Tali essendo le risultanze istruttorie, confermate in dibattimento (il Sinagra ha ribadito nel contraddittorio le sue accuse) sembra alla Corte che il prevenuto sia raggiunto da prove valide attraverso la chiamata in correita' del Sinagra Vincenzo (della cui credibilita' in generale tratta il CAP. I, parte II, Profili: Sinagra, paragr.2,3,4,5,6) la quale appare pienamente attendibile anche su questo punto, in quanto, privo di fantasia, come si e' dimostrato il Sinagra non avrebbe di certo avuto la capacita' d'inventare l'episodio ne' motivo di farlo.

Peraltro, le riscontrate modalita' del fatto depongono per l'attendibilita' del Sinagra (su cio' piu' ampiamente v.REATI MINORI paragrafo 19).

Conseguentemente il Tinnirello va condannato per la tentata violenza privata aggravata nei confronti del Brambilla alla pena di anni 2 di reclusione interamente condonata.

Relativamente invece al reato di danneggiamento va applicata l'amnistia.

Infine, per i capi 1 e 10, nonostante la personalita' del padre e l'ambiente nel quale il Tinnirello si e' formato ed ha vissuto costituiscano elementi seri di accusa, non sembrano tuttavia sufficienti per affermarne la responsabilita'; onde da tali reati il prevenuto va assolto con formula dubitativa.

Tinnirello Benedetto

Anche tale prevenuto costituisce esempio emblematico dei rapporti parentali che costituiscono l'humus sul quale alligna spesso la mala pianta della congrega mafiosa.

Infatti, il Tinnirello Benedetto e' cognato di Marchese Filippo (per averne sposato la sorella Caterina), capo della cosca cui egli medesimo appartiene e boss sanguinario e spietatamente tirannico della zona di Corso dei Mille - Brancaccio.

Del pari indicativi, nel senso sopra specificato, sono i rapporti di affari e societari che legano il Tinnirello ad elementi di estrazione mafiosa, imputati nel presente procedimento penale.

Così' dicasi dei rapporti intrattenuti dal prevenuto con Oliveri Giovanni in relazione alla OLIMAR - la denominazione della impresa richiama, sia pure abbreviati, i cognomi Oliveri e Marchese - avente ad oggetto la vendita di edifici di civile abitazione e di cui risultano essere soci

l'Oliveri, il Tinnirello Benedetto e i di lui nipoti Tinnirello Gaetano e Lorenzo, quest'ultimo subentrato di recente nel vincolo sociale, attraverso l'acquisto della quota di Marchese Filippo.

La presenza nella societa' in questione degli elementi di cui sopra, tutti inseriti in posizione di rilievo nella organizzazione mafiosa, consente di ritenere la societa' medesima finalizzata al riciclaggio dei notevoli profitti derivanti dai traffici illeciti della cosca e segnatamente dal traffico di sostanze stupefacenti, gestito dai s u d d e t t i p e r s o n a g g i .

La "Olimar", d'altra parte, risulta avere mantenuto rapporti con altre imprese riconducibili ad ambienti mafiosi tra cui la "Edilceramica", l'"Adriana Costruzione" e l'"URANIA Costruzioni", queste ultime due facenti capo a Bontate Giovanni, elemento di spicco della "famiglia" di Santa Maria di Gesu', ed attivamente inserito - come si e' avuto modo di dimostrare trattando la relativa posizione - nel traffico, anche internazionale, di sostanze stupefacenti.

I rapporti, inoltre, intercorrenti tra il Tinnirello Benedetto ed altri clan mafiosi quali quello dei Marchese, degli Zanca, e dei Vernengo, discendono, oltre che da ragioni di contiguità territoriale, anche dalle cointeressenze nel campo del contrabbando dei tabacchi, come è dato desumere dal fatto che Lo Nardo Carlo, appartenente al gruppo dei Vernengo, è stato ritenuto responsabile, insieme a Di Fazio Giovanni, dello sbarco di un ingente quantitativo di tabacchi lavorati esteri, rinvenuti in una casupola di proprietà del Tinnirello Benedetto (v.Rapp.Giudiziario congiunto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90)).

L'inserimento organico del Tinnirello nella cosca di Corso dei Mille ed i suoi legami con altri aderenti alla medesima cosca sono poi stati evidenziati dai coimputati Calzetta Stefano e Sinagra Vincenzo di Antonino.

Il Calzetta, infatti, dopo avere indicato il Tinnirello come responsabile, unitamente allo Zanca Carmelo, della zona di Piazza Scaffa, lo ha anche indicato quale autore, in concorso con il Tinnirello Lorenzo, di un danneggiamento a scopo estorsivo posto in essere nei confronti dei

fratelli di esso Calzetta, titolari di una fabbrica di manufatti, episodio cui si accenna trattando la posizione del Tinnirello Lorenzo (Vol.11 f.28); (F.P. I f.9 Calzetta) e (F.P. II f.59 Calzetta).

Sinagra Vincenzo di Antonino, poi, ha riferito che il Tinnirello Benedetto e' elemento appartenente alla cosca di Marchese Filippo, in compagnia del quale si trovava in Casteldaccia allorquando il suddetto Sinagra era stato presentato dal cugino detto "Tempesta", allo stesso Marchese.

Il Tinnirello inoltre - sempre secondo quanto rivelato dal Sinagra - era destinatario della somma di lire 800.000 mensili che Baiamonte Angelo - braccio destro del Marchese - gli faceva avere tramite Sinagra "Tempesta" a titolo di "pensione di mafia" (F.P. ff.102, 142 Sinagra Vincenzo di Antonino).

I collegamenti del prevenuto con il Baiamonte, con Sinagra "Tempesta" e con Senapa Pietro (killer della cosca, insieme al quale il Tinnirello e' stato controllato dagli organi di Polizia in data 13/7/1982) costituiscono una ulteriore riprova del di lui inserimento nella organizzazione di cui ci si occupa.

Il coinvolgimento, poi, del Tinnirello nella attivita' illecita del proprio clan, e specificatamente nel traffico di droga, e' desumibile dal fatto che lo stesso, titolare di redditi minimi, risulta avere effettuato nei vari anni, in favore della OLIMAR, finanziamenti, a titolo di aumento illegittimo di capitale, per complessive lire 245 milioni (v.Rapp.Della Guardia di Finanza del 26 novembre 1982).

Interrogato, il Tinnirello Benedetto ha sempre protestato la sua innocenza assumendo di ben conoscere il Calzetta Stefano (delle cui accuse si e' mostrato molto sorpreso perche', a suo dire, il predetto era sempre stato trattato bene dalla sua famiglia) ma di non avere mai visto in vita sua Sinagra Vincenzo di Antonino (Vol.123 f.146 e segg.).

Ed invero e' stato riscontrato che:

1) sul conto corrente intestato alla "OLIMAR COSTRUZIONI s.r.l." sono stati tratti due assegni dell'importo complessivo di lire 7.500.000 all'ordine della "CALCESTRUZZI MAREDOLCE s.r.l." di cui e' amministratore unico Mafara Giuseppe;

2) sullo stesso conto corrente sono stati tratti 4 assegni dell'importo complessivo di lire 8.278.000 all'ordine della "Siciliana Marmi S.p.A." di cui e' amministratore unico Sanfilippo Ettore;

3) sempre sul predetto conto corrente intestato alla "OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l." sono stati tratti due assegni per l'importo globale di lire 4.000.000 all'ordine di Anselmo Vincenzo;

4) altri due assegni (per lire 18.613.500) sono stati tratti sul predetto conto corrente all'ordine di Caltagirone Francesco Paolo e della ICRE S.r.l. (industria chiodi e reti) di cui il Caltagirone e Greco Leonardo sono soci;

5) altro assegno, dell'importo di lire 5.000.000, e' stato tratto sul piu' volte ricordato conto corrente all'ordine di Fazio Salvatore;

6) Lupo Giuseppe ha tratto sul suo conto corrente tra il 26.1 ed il 16.11.1981 n.9 assegni dell'importo complessivo di lire 55.000.000 a favore della "OLIMAR S.r.l.";

7) Marchese Filippo, socio della predetta impresa, ha emesso, traendoli sul conto corrente intestato alla "OLIMAR S.r.l.", un assegno di lire 1.630.000 a favore di Fazio Salvatore, due assegni (per lire 1.800.000 complessive) a favore di

Tinnirello Benedetto e un quarto assegno di lire 5.400.000 a favore di Tinnirello Gregorio;

8) Greco Ignazio ha tratto un assegno di lire 20.000.000 a favore della "OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l.".

Sembra alla Corte che le risultanze della formale istruzione sopra brevemente evidenziate depongano univocamente per l'inserimento a pieno titolo del prevenuto di cui si tratta, nell'associazione mafiosa. Per contro, non pare che l'attivit  di riciclaggio che a lui puo' esser fondatamente contestata attraverso i risultati dell'indagine bancaria agli atti, possa dimostrare la sua colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22 a lui contestati. Va, adunque, l'imputazione in merito degradata in quella di ricettazione continuata.

Dagli altri reati ascrittigli il giudicabile va, poi, assolto per insufficienza di prove, non apparendo a tal uopo bastevoli le indicazioni del Calzetta.

TINNIRELLO Benedetto

a) E'socio della "OLIMAR COSTRUZIONI" S.r.l. con sede in Palermo, via Messina Marine nr.429, costituita in data 8.2.1979 con atto rogato dal notaio Francesco Mazzamuto.

La societa' ha per oggetto la realizzazione e le vendita di edifici per civile abitazione nonche' la realizzazione di opere stradali ed edili in genere, sia per conto proprio che per conto terzi.

Oltre a TINNIRELLO Benedetto, detentore del 25% del capitale sociale, sono soci:

- MARCHESE Filippo di Gregorio e di BADALAMENTI Vincenza, nato a Palermo il 14.9.1938, con una partecipazione pari al 25% del capitale sociale (fino all'1.9.1980);

- OLIVERI Giovanni fu Domenico e di Costanza Vincenza, nato a Villafrati il 21.3.1945, con una partecipazione pari al 25% del capitale sociale;

- TINNIRELLO Gaetano di Santo e di Vassallo Vincenza, nato a Palermo il

16.1.1946, con una partecipazione pari al 25% al capitale sociale;

- TINNIRELLO Lorenzo di Santo e di Vassallo Vincenza, nato a Palermo il 16.1.1946, con una partecipazione pari al 25% al capitale sociale rilevata in data 1.9.1980 da MARCHESE Filippo.

MARCHESE Filippo ha sottoscritto in data 13.7.1979, fidejussione illimitata, presso la C.C.R.V.E. - sede di Palermo -, a favore della OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l., unitamente a OLIVERI Giovanni

OLIVERI Giovanni ha sottoscritto, in data 8.1.1980, fidejussione illimitata, presso la C.C.R.V.E. - sede di Palermo, a favore della OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l., unitamente a TINNIRELLO Benedetto e TINNIRELLO Maria Giovanna di Santo e di Vassallo Vincenza, nata a Palermo il 15.9.1951 - moglie di Oliveri Giovanni -.

TINNIRELLO Benedetto ha sottoscritto, in data 2.4.1981, fidejussione a favore della OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l., presso il Banco di Sicilia - agenzia 20 di Palermo -.

b) Sul c/c della Olimar Costruzioni S.r.l. sono stati tratti i seguenti assegni bancari:

1) n.016343316 del 13.03.1980 di lire 6.000.000;
n.016350004 del 30.06.1980 di lire 1.550.000,

all'ordine della "Calcestruzzi Maredolce" S.r.l., il cui amministratore unico e' MAFARA Giuseppe, nato a Palermo il 4.1.1943;

2) n.016365351 del 05.03.1981 di lire 2.000.000;
n.016365353 del 10.05.1981 di lire 2.000.000;
n.016365354 del 30.05.1981 di lire 3.278.000;
n.016365352 del 10.04.1981 di lire 1.000.000,

tutti all'ordine della Siciliana Marmi S.p.A., il cui amministratore unico e' SANFILIPPO Ettore, nato a Palermo il 3.3.1944;

3) n.016359336 del 16.12.1980 di lire 2.000.000;

n.016371864 del 05.02.1981 di lire 2.000.000,

negoziati da ANSELMO Vincenzo, nato a Palermo il
14.8.1940;

4) n.016340347 del 20.04.1980 di lit.17.370.000;

n.016357504 del 05.01.1981 di lit. 1.243.500,

emessi rispettivamente all'ordine di CALTAGIRONE
Francesco Paolo e dell'I.C.RE. S.r.l..

L'I.C.RE.(Industria Chiodi e Reti) S.r.l. ha
sede in Bagheria, contrada Serradifalco, e ne e' socio
GRECO Leonardo fu Salvatore, nato a Bagheria il
16.6.1938;

5) n.016340348 del 02.02.1980 di lire 5.000.000

negoziato da FAZIO Salvatore, nato a Palermo il
4.7.1927;

6) n.016340341 del 28.01.1980 di lire 2.000.000

girato da LO VERDE Giovanni,
nato a Palermo il 10.8.1939;

7) n.016357505 del 06.01.1981 di lire 1.500.000

negoziato da TINNIRELLO Gaetano;

8) n.016356368 del 27.12.1980 di lire 3.000.000

negoziato dalla Giuseppe DI MARIA S.p.A., con sede in Palermo, via Mattei - zona industriale Brancaccio - della quale e' amministratore unico DI MARIA Giuseppe di Francesco, nato a Palermo il 29.11.1929.

c) LUPO Giuseppe, nato a Palermo il 22.9.1943, ha tratto sul c/c nr.410073967 del Banco di Sicilia - agenzia 20 - e sul c/c nr.14057/20 della C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo - i seguenti assegni bancari a favore della OLIMAR S.r.l.:

n.066380993 del 26.01.1981 di lit.10.000.000;

n.066380994 del 31.03.1981 di lit. 5.000.000;

n.072389623 del 30.04.1981 di lit.10.000.000;

n.072389624 del 16.05.1981 di lit. 5.000.000;

n.072389626 del 16.09.1981 di lit. 5.000.000;

n.072389625 del 16.07.1981 di lit. 5.000.000;

n.066380995 del 30.05.1981 di lit. 5.000.000;

n.072389628 del 16.12.1981 di lit. 5.000.000;

n.072389627 del 16.11.1981 di lit. 5.000.000.

d) **MARCHESE** Filippo ha emesso i seguenti assegni bancari traendoli dal c/c nr.12239/20 dallo stesso intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - sede di Palermo -:

1) a favore di **FAZIO** Salvatore:

n.6333635 del 26.11.1979 di lire 1.630.000,

girato a **TINNIRELLO** Benedetto

2) a favore di **TINNIRELLO** Benedetto:

n.6340369 del 03.03.1980 di lire 200.000;

n.6340360 del 28.01.1980 di lire 1.600.000,

girato a **OLIVERI** Giovanni.

3) a favore di **TINNIRELLO** Gregorio di Benedetto e di **Marchese** Caterina, nato a Palermo il 15.4.1957:

n.6341948 del 03.06.1981 di lire 5.400.000,

girato a terzi.

e) GRECO Ignazio fu Vincenzo, nato a Palermo il 23.7.1922, ha tratto l'assegno nr.10092525 dell'8.7.1983 di lire 20.000.000 all'ordine della Olimar Costruzioni S.r.l..

f) Ha ricevuto l'assegno n.14456574 del 5.8.1975 di lire 1.800.000 tratto da MARCHESE Filippo sul c/c 410007178 del Banco di Sicilia - agenzia 20 di Palermo -.

Tinnirello Gaetano

Trattasi dell'elemento di maggior spicco dell'omonimo clan strettamente collegato ed inserito nella famiglia di Corso dei Mille, ma avente una sua propria individualita' e caratteristiche peculiari, che si ha qui il dovere di ricordare.

Codesto clan, pur nella stretta tirannica e feroce di un capo come Marchese Filippo, ha una sua particolare importanza. Esso trae tale importanza e la sua vera forza dai legami di parentela, che ne costituiscono il tessuto connettivo.

Infatti, i rapporti parentali, che legano Zanca Carmelo col Tinnirello Benedetto (il fratello di costui, Lorenzo e' coniugato con Zanca Maria, sorella di Carmelo) e quelli che legano il prevenuto in esame col Marchese Filippo (il primo ha sposato una sorella del secondo) fanno da substrato al rapporto associativo, cosi' come a suo tempo, anche se in termini generali, rilevato (Cap. I, pag. 771 ss.).

Significative del vincolo associativo in questione sono, da altra parte, le cointeressenze

economiche dei Tinnirello con il gruppo dei Marchese: e cio' ove si consideri che proprietari della ditta fornitrice di calcestruzzi "EDILBETON" risultano essere Marchese Gregorio, figlio di Filippo, Guida Andrea, cognato di Tinnirello Gregorio, Tinnirello Gregorio, figlio di Benedetto, quest'ultimo cognato di Marchese Filippo, La Rosa Antonino, zio di Di Gregorio Giuseppe, e parente di altre famiglie mafiose, quali quelle dei Prestifilippo e Fici.

Una valanga di preziose notizie su tale affiatato gruppo di persone si innesta nel processo attraverso le rivelazioni del Calzetta agli inquirenti e all'Autorita' Giudiziaria.

I Tinnirello, infatti, sono stati indicati dal Calzetta come una delle famiglie dominanti nella zona che dalla Stazione Centrale si estende verso Messina e cio' unitamente alle famiglie di Lo Iacono Pietro, di Vernengo Pietro, di Vincenzo e Spadaro Tommaso, di Zanca Carmelo, di Marchese Filippo, dei Pullara' e dei Graviano; dominio che si estrinseca nella commissione di omicidi, estorsioni, ed attentati

dinamitardi nei confronti dei commercianti delle zone Corso dei Mille - Brancaccio - via Messina Marine e Villabate, i quali, richiesti, si siano rifiutati di pagare "il pizzo".

I Tinnirello, infatti, sono stati espressamente indicati dal Calzetta come coloro che, unitamente agli Zanca, riscuotevano mensilmente una tangente da tutti i commercianti della zona, tangente che era stata imposta anche ai fratelli dello stesso Calzetta (Vol.11 f.28), (F.P. I f.8 bis)).

Quest'ultimo, inoltre, pur evidenziando i vincoli particolarmente stretti esistenti tra i Tinnirello, Marchese Filippo, capo della cosca, ed i fratelli Domenico e Federico Giuseppe, ha, tuttavia, precisato che la famiglia dei Tinnirello costituisce un unicum con le famiglie degli Spadaro, dei Prestifilippo, dei Marchese, degli Zanca, dei Vernengo e dei Greco, gruppi che hanno sostanzialmente una struttura unitaria e gestiscono in comune i traffici illeciti cui sono dediti, ripartendo gli utili, di tali traffici, in proporzione della rispettiva importanza (Vol.11 f.52), (Vol.11 f.71).

I Tinnirello, inoltre, quale famiglia facente parte dei gruppi c.d. "vincenti", si sono schierati con i Greco e con le altre famiglie mafiose (Lo Jacono, Vernengo, Spadaro, Zanca, Marchese, Oliveri, Argano, Savoca, Lucchese, Scavone, Federico e Bisconti) nella lotta scatenatasi contro i capi e gli appartenenti ai clan Bontate - Inzerillo - Badalamenti (Vol.11 f.71).

La pericolosità, poi, degli appartenenti alla famiglia Tinnirello e' stata sottolineata dal Calzetta, il quale li ha indicati come capaci di commettere omicidi e altresì quali mandanti dell'attentato dinamitardo perpetrato ai danni del Commissariato di P.S. Brancaccio, precisando inoltre che i figli di Tinnirello Benedetto e Giuseppe sono "piu' pericolosi dei padri" ((Vol.I f.8 fasc.pers.), (F.P. II f.214), (Vol.11 f.67)).

Ancora il Calzetta ha indicato i Tinnirello come molto vicini agli Argano, ad Oliveri Giovanni e a Bisconti Ludovico, elemento quest'ultimo, come si e' visto trattando la relativa posizione, intensamente
i n s e r i t o n e l t r a f f i c o

di droga, attivita' nella quale anche il clan dei Tinnirello deve ritenersi coinvolto, avuto riguardo alle dichiarazioni del Buscetta, che ha compreso tale famiglia tra quelle piu' attivamente dedite al traffico in questione (Vol.12/A f.115).

In proposito - ha ritenuto di sottolineare il Giudice istruttore - che la raffineria di via Messina Marine era ubicata a cinquecento metri dalla Piazza Torrelunga, fulcro della attivita' criminosa dei clan Tinnirello, Zanca e che, come ha riferito il Calzetta, detta raffineria era gestita dai Vernengo anche nell'interesse delle altre famiglie di mafia gravitanti nella zona.

Il Tinnirello Gaetano, nipote di Tinnirello Benedetto (cognato, questo, di Marchese Filippo) e cognato di Oliveri Giovanni (che ne ha sposato una sorella), risulta attivamente inserito nella organizzazione criminosa di che trattasi, sia attraverso i legami di affinita', sia grazie ai rapporti di affari intrattenuti con Tinnirello Benedetto, Oliveri Giovanni e Marchese Filippo, soci della "OLIMAR s.r.l." in cui convergevano gli ingenti guadagni derivanti dalle lucrose attivita' illecite poste in essere dagli affiliati alla cosca mafiosa.

A conferma di cio' va posto nel dovuto risalto come, sia la "OLIMAR" che la "EDILCERAMICA Tinnirello & C." (di cui il Tinnirello Gaetano e' stato di fatto l'unico proprietario), abbiano intrattenuto rapporti con altre societa' facenti capo ad esponenti mafiosi.

Cosi' la OLIMAR risulta avere intrecciato rapporti con la Calcestruzzi Maredolce s.p.a., controllata dai fratelli Mafara dediti - come e' stato giudizialmente accertato - al traffico di droga e decimati nell'ambito della guerra tra cosche mafiose nell'anno 1981; mentre la EDILCERAMICA risulta a sua volta avere realizzato rapporti con la URANIA Costruzioni s.r.l. e la Adriana Costruzioni s.r.l., societa' questa controllata da Federico Domenico e Bisconti Ludovico anche essi elementi di particolare rilievo della cosca di Corso dei Mille.

Indicativo poi della provenienza illecita del patrimonio del prevenuto e' quanto emerso dagli accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza, secondo cui il Tinnirello, titolare di redditi prossocche' nulli, negli anni dal 1974 al 1978 risulta avere effettuato, in tale periodo, a favore della OLIMAR, finanziamenti a titolo di aumento illegittimo

di capitale per complessive lire 245.000.000 ed a favore della EDILCERAMICA per complessive lire 20.000.000. Tale ingente flusso di denaro, impiegato nelle due imprese commerciali di cui sopra, tenuto conto della carenza di qualsivoglia reddito del Tinnirello e del di lui congiunto, altro non puo' essere se non proveniente dalle attivita' illecite del clan.

Veramente la difesa congiunta del prevenuto, il quale, ad ogni buon conto e' rimasto sempre contumace, ha cercato di dimostrare che in realta' gli accertamenti della Guardia di Finanza poggiano sotto duplice profilo, temporale e di merito, su errati presupposti.

Da un lato, si avanza l'arrischiata ipotesi che la merce venduta e non fatturata, fosse stata riportata come giacenze (ma cio' sarebbe sommamente contraddittorio, perche' esporrebbe l'evasore al rischio di un successivo controllo!); dall'altro, si fa riferimento ad aumento fittizio di capitali... per mascherare le caparre versate dai promittenti acquirenti e gli acconti che, non essendo stati registrati i contratti di vendita, non potrebbero trovar posto nei libri contabili.

Tali ultime asserzioni sono assolutamente infondate. Se si parla di "promittenti acquirenti" si allude chiaramente a contratti preliminari; e questi ultimi, rivestono la forma usuale della scrittura privata e possono ben esser registrati a tal titolo, dal momento che la legge richiede (anche per la vendita perfezionata) la sola forma scritta ; ed essi, non determinando l'acquisizione di un diritto reale non debbono neppure esser trascritti.

Fortemente sospetti appaiono le dichiarazioni dell'impresa Gitto, che rivelano un rapporto (ma a che titolo?) Era il Tinnirello iscritto nei registri dell'impresa come collaboratore?) del quale nessuno ha mai parlato, e quindi di un'attivit  assolutamente ignota a tutti del prevenuto.

L'inserimento del Tinnirello nella cosca di Corso dei Mille e i di lui collegamenti con elementi della stessa e di altre cosche sono stati lumeggiati dalle rivelazioni dei "pentiti" Calzetta e Sinagra.

Il Calzetta ha, infatti, indicato il "Tanino" Tinnirello come un elemento di notevole prestigio in seno alla organizzazione mafiosa ed ha, altresı', indicato i locali della EDILCERAMICA come luogo di riunione di numerosi aderenti alla cosca

quali gli Spadaro, gli Zanca, Mario Prestifilippo, Pietro Senapa , Alfano Pietro ed altri (v. interrogatorio G.I. 17 aprile 1983).

Tale circostanza ha d'altra parte trovato riscontro in quanto dichiarato dal Sinagra, il quale ha riferito di avere visto riuniti nei locali della EDILCERAMICA - ove si recava per fare la guardia in occasione appunto di riunioni - numerosi esponenti della organizzazione, tra cui anche il Marchese Filippo (F.P. f.23).

Ulteriore riprova dell'inserimento del Tinnirello nella organizzazione in questione e', poi, la di lui partecipazione, pressì i Bagni Virzi', ad un banchetto cui erano presenti tutti gli esponenti di maggior rilievo della cosca di Corso dei Mille e di altre cosche quali "Cece'" Spadaro ed il fratello, Prestifilippo Mario, Zanca Carmelo, i figli di Spadaro Cece', Tinnirello Gaetano, Senapa Pietro, Alfano Paolo, Rotolo Salvatore, Abbate Mario, questi ultimi quattro pericolosi killers al servizio della organizzazione mafiosa (Vol.11 f.52).

Tipica espressione della forza intimidatrice del potere mafioso e', poi, quanto riferito dal Calzetta secondo cui il Graviano, d'intesa con le altre famiglie di mafia, imponeva a tutti i costruttori della zona di Corso dei Mille e dintorni che i materiali fossero forniti esclusivamente da ditte facenti capo alla stessa organizzazione di mafia. In tal senso il ferro doveva essere fornito dalla ditta EDILFERRO, mentre le mattonelle dovevano essere fornite dalla ditta Oliveri, o dalla ditta EDILCERAMICA del Tinnirello (Vol.11 f.62).

Quanto riferito dal Calzetta costituisce la prova piu' evidente dell'organico inserimento del Tinnirello nel sodalizio mafioso costituito dalla propria famiglia e dalle famiglie Marchese ed Oliveri, tutte interessate alle imprese di cui sopra.

Ne' vale opporre, come ha fatto la difesa a dibattimento, che il prezzo era di mercato perche' il fatto dell'imposizione circa la fonte dell'acquisto non ne viene smentito.

Emergono, inoltre, dalle rivelazioni del Calzetta e del Sinagra i rapporti intrattenuti dall'imputato con elementi di primo piano delle cosche, quali Zanca Carmelo - di cui lo

stesso favorisce la latitanza - Rotolo Salvatore e Sinagra Tempesta, killers dell'organizzazione - ai quali indica tale Ragona Pietro come persona da uccidere - Prestifilippo Mario anche questi killer al servizio dei Greco di Ciaculli - con il quale intercorrono rapporti di frequentazione, - Matranga Giovanni e Virzi' Salvatore, dai quali riceve in regalo 4 pistole.

Il Tinnirello - sempre secondo quanto riferito dal Sinagra - favorisce le attivita' delittuose della cosca, consentendo che vengano custodite nei locali della EDILCERAMICA le autovetture e le moto da impiegarsi per la commissione dei vari reati.

In particolare, nei detti locali era stata nascosta la motocicletta adoperata da Spadaro Francesco e Senapa Pietro per l'esecuzione dell'omicidio di Patricola Stefano (F.P. Sinagra ff.12, 78, 98, 119).

L'appartenenza poi del Tinnirello, in seno alla organizzazione mafiosa, al gruppo dei c.d. "vincenti" e' data desumere da quanto riferito dal Sinagra, secondo cui il Tinnirello, dopo l'uccisione di Graviano Michele - appartenente anche egli alle c.d. cosche "vincenti" - si mostrava

gravemente preoccupato, tant'e' che il Baiamonte Angelo aveva ritenuto opportuno farlo proteggere dallo stesso Sinagra e dal cugino di questo ultimo Sinagra Antonino (F.P. Sinagra f.146).

Infine, gli espletati accertamenti bancari hanno evidenziato intensi rapporti di "affari" tra l'imputato (attraverso le sue imprese "OLIMAR" e "EDILCERAMICA") e Mafara Giuseppe (amministratore unico della "Calcestruzzi Maredolce S.r.l."), Sanfilippo Ettore (amministratore unico della "Siciliana Marmi S.p.A."), Anselmo Vincenzo, Cartagirone F. Paolo e Greco Leonardo (soci della I.C.R.E. S.r.l.), Fazio Salvatore, Lo Verde Giovanni, Lupo Giuseppe, Greco Ignazio, Li Vorsi Gaspare, Inchiappa G. Battista, Marchese Filippo, Greco Michele, tutti elementi affiliati o collegati a famiglie mafiose operanti nel palermitano (v. scheda bancaria del Tinnirello Gaetano).

Sulla base di quanto sopra riassunto, la Corte e' dell'avviso che nei confronti dell'imputato siano emerse prove copiose e convincenti per affermarne la colpevolezza in ordine ai reati ex artt. 416,416 bis

CP.; mentre, i reati relativi agli stupefacenti, essendo risultata provata solo un'attività di riciclaggio, vanno qualificati come ricettazione continuata.

Quanto all'omicidio Ragona - come dettagliatamente esposto in altra parte della presente, CAP. IX, paragr. 13, così come per gli altri reati (v. REATI MINORI, paragr.18) l'imputato va assolto con formula dubitativa, secondo le osservazioni cola' operate.

Congrua pena appare quella di anni 9 di reclusione e L.3.000.000 di multa, cui conseguono quelle accessorie come in dispositivo.

Detta pena si ottiene mediante il conteggio seguente: anni 4 reclusione p.b. (art. 416 bis C.P. 1' e 4' comma) + un terzo = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 (art. 112 n. 1 C.P.) = anni 6 + anno 3 (art. 81 C.P.) e lire 3 mil. di multa = anni 9 di reclusione e lire 3.000.000 di multa.

TINNIRELLO Gaetano

a) E'socio della "OLIMAR COSTRUZIONI" S.r.l. con sede in Palermo, via Messina Marine nr.429, costituita

in data 8.2.1979 con atto rogato dal notaio Francesco Mazzamuto.

La societa' ha per oggetto la realizzazione e le vendite di edifici per civile abitazione nonche' la realizzazione di opere stradali ed edili in genere, sia per conto proprio che per conto terzi.

Oltre a TINNIRELLO Gaetano, detentore del 25% del capitale sociale, sono risultati soci:

- MARCHESE Filippo di Gregorio e di Badalamenti Vincenza, nato a Palermo il 14.9.1938, con una partecipazione del 25% al capitale sociale fino al 1.9.1980;

- OLIVERI Giovanni fu Domenico e di Costanza Vincenza, nato a Villafrati il 21.3.1945, con una partecipazione del 25% al capitale sociale;

- TINNIRELLO Benedetto di Antonino e di Asciutto Maria, nato a Palermo il 5.1.1926, con una partecipazione del 25% al capitale sociale;

- TINNIRELLO Lorenzo di Santo e di Vassallo
Vincenza, nato a Palermo il 16.1.1946, con una
partecipazione del 25% al capitale sociale
pervenutagli in data 1.9.1980 da MARCHESE Filippo.

MARCHESE Filippo ha sottoscritto in data
13.7.1979, fidejussione illimitata, presso la
C.C.R.V.E. - sede di Palermo -, a favore della OLIMAR
COSTRUZIONI S.r.l., unitamente a OLIVERI Giovanni.

OLIVERI Giovanni ha sottoscritto, in data
8.1.1980 fidejussione illimitata, presso la C.C.R.V.E.
- sede di Palermo -, a favore della OLIMAR COSTRUZIONI
S.r.l., unitamente a TINNIRELLO Benedetto e TINNIRELLO
Maria Giovanna di Santo e di Vassallo Vincenza, nata a
Palermo il 15.9.1951 - moglie di Oliveri Giovanni -.

TINNIRELLO Benedetto ha sottoscritto, in data
2.4.1981, fidejussione a favore della OLIMAR
COSTRUZIONI S.r.l., presso il Banco di Sicilia -
agenzia 20 di Palermo -.

E' socio, altresì, della "Edilceramica" s.n.c. con sede in Palermo, via Messina Marine nr.20/d, costituita in data 26.6.1978 ed avente per oggetto sociale la vendita all'ingrosso ed al dettaglio di materiale edile e sanitario, di materiale da costruzione, di articoli per l'arredamento della casa e del giardino. Oltre a TINNIRELLO Gaetano sono risultati soci:

- VIRZI' Gioacchina, moglie;

- SANFILIPPO Maria Eletta, suocera, nata a Palermo l'11.11.1923.

b) Sul c/c della Olimar Costruzioni S.r.l. sono stati tratti i seguenti assegni bancari:

1) n.016343316 del 13.03.1980 di lire 6.000.000;
n.016350004 del 30.06.1980 di lire 1.550.000,

all'ordine della "Calcestruzzi Maredolce" S.r.l. il cui amministratore unico e' MAFARA Giuseppe, nato a Palermo il 4.1.1943;

2) n.016365351 del 05.03.1981 di lire 2.000.000;

n.016365353 del 10.05.1981 di lire 2.000.000;
n.016365354 del 30.05.1981 di lire 3.278.000;
n.016365352 del 10.04.1981 di lire 1.000.000,

tutti all'ordine della Siciliana Marmi S.p.A.,
il cui amministratore unico e' SANFILIPPO Ettore, nato
a Palermo il 3.3.1944;

3) n.016359336 del 16.12.1980 di lire 2.000.000;
n.016371864 del 05.02.1981 di lire 2.000.000,

negoziati da ANSELMO Vincenzo, nato a Palermo il
14.8.1940;

4) n.016340347 del 20.04.1980 di lit.17.370.000;
n.016357504 del 05.01.1981 di lire 1.243.500,

emessi rispettivamente all'ordine di CALTAGIRONE
Francesco Paolo e dell'I.C.RE.S.R.L..

L'I.C.R.E.(Industria Chiodi e Reti) S.r.l. ha
sede in Bagheria, contrada Serra di Falco, e ne e'
socio GRECO Leonardo fu Salvatore, nato a Bagheria il
16.6.1938;

5) n.016340348 del 02.02.1980 di lire 5.000.000,

negoziato da FAZIO Salvatore,
nato a Palermo il 4.7.1927;

6) n.016340341 del 28.01.1980 di lire 2.000.000,

girato da LO VERDE Giovanni, nato a Palermo il
10.8.1939;

7) n.016357505 del 06.01.1981 di lire 1.500.000,

negoziato da TINNIRELLO Gaetano;

8) n.016356368 del 27.12.1980 di lire 3.000.000,

negoziato dalla Giuseppe DI MARIA S.p.A., con
sede in Palermo, via Mattei - zona industriale
Brancaccio - della quale e' amministratore unico DI
MARIA Giuseppe di Francesco, nato a Palermo il
29.11.1929.

c) LUPO Giuseppe, nato a Palermo il 22.9.1943,
ha tratto sul c/c nr.410073967 del Banco di Sicilia -
agenzia 20 - e sul c/c nr.14057/20 della

C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo - i seguenti
assegni bancari a favore della OLIMAR S.r.l.:

n.066380993 del 26.01.1981 di lit.10.000.000;
n.066380994 del 31.03.1981 di lit. 5.000.000;
n.072389623 del 30.04.1981 di lit.10.000.000;
n.072389624 del 16.05.1981 di lit. 5.000.000;
n.072389626 del 16.09.1981 di lit. 5.000.000;
n.072389625 del 16.07.1981 di lit. 5.000.000;
n.066380995 del 30.05.1981 di lit. 5.000.000;
n.072389628 del 16.12.1981 di lit. 5.000.000;
n.072389627 del 16.11.1981 di lit. 5.000.000;

d) Per conto della "Edilceramica" s.n.c. ha
ricevuto nr.6 assegni per complessive lire 47.000.000
tratti sul c/c nr.41665 della C.R.A. Monreale -
agenzia di Falsomiele - intrattenuto dalla "Cofed
Costruzioni" S.r.l. tratti da Federico Domenico, nato
a Palermo il 25.2.1940.

e) GRECO Ignazio fu Vincenzo, nato a Palermo il
23.7.1922, ha tratto l'assegno nr.10092525
dell'8.7.1983 di lire 20.000.000 all'ordine della
Olimar Costruzioni S.r.l..

f) Ha tratto sul c/c nr.38518/10 della C.C.R.V.E. - succursale nr.24 di Palermo - i seguenti assegni:

1) nr.17 per lire 27.728.566 all'ordine di DI MARO Domenico, nato a Marano di Napoli il 25.5.1943, anche quale amministratore della "Ceramiche Di Maro" s.n.c..

2) A favore di LI VORSI Gaspare, nato a Palermo l'1.1.1933:

n.016335196 del 28.09.1979 di lire 1.370.000;

n. 8819403 del 23.02.1979 di lire 625.000;

n.016336320 del 30.11.1979 di lire 980.000;

3) Ha emesso a favore di CALTAGIRONE Francesco Paolo, socio di Leonardo GRECO nell'I.C.R.E di Bagheria, l'assegno bancario:

n.016338336 del 15.12.1979 di lire 1.600.000;

4) Ha emesso a favore di LUPO Giuseppe l'assegno:

n.010307433 del 21.05.1979 di lire 150.000.

Ha emesso, inoltre, l'assegno nr.010309680 del 18.6.1979 di lire 765.000 all'ordine di **MARCHESE Filippo** che lo ha girato a **LUPU Giuseppe**;

5) Ha emesso a favore di **SANFILIPPO Ettore** l'assegno:

n.8414950 del 09.10.1978 di lire 1.880.000;

6) Ha emesso a favore di **INCHIAPPA Giovan Battista**, nato ad Altofonte il 20.2.1951, i seguenti assegni:

n.1147947 del 15.07.1978 di lire 600.000;

n.1147948 del 20.08.1978 di lire 600.000;

g) Ha ricevuto, per conto dell'Edilceramica s.n.c., l'assegno nr.58473848 del 4.3.1982 di lire 3.100.000, tratto sul c/c nr.410103356 intrattenuto da **GERACI Antonino** fu Gregorio, nato a Partinico il 2.1.1917, presso il Banco di Sicilia - agenzia di Partinico -.

h) Ha ricevuto, in data 18.1.1980, l'assegno bancario nr.0318309 di lire 1.220.000, tratto sul c/c nr.40251 intestato a LOMBARDO Giovanni, nato a Palermo il 6.6.1938, ed intrattenuto presso la C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -.

i) Ha ricevuto nr.5 assegni tratti sul c/c nr.12239/20 intrattenuto da MARCHESE Filippo presso la C.C.R.V.E. - succursale nr.24 di Palermo -.

l) Ha ricevuto nr.5 assegni bancari per lire 12.338.000 emessi da OLIVERI Giovanni.

m) Ha ricevuto, in data 11.7.1980, l'assegno bancario nr.016351663 di lire 3.000.000, tratto sul c/c nr.12744/20 intestato ad INCHIAPPA Giovan Battista e FAZIO Salvatore, nato a Palermo il 4.7.1927, ed intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - succursale nr.24 di Palermo -.

n) Ha ricevuto da OLIVERI Giovanni l'assegno bancario nr.1274888 dell'8.5.1980 di lire 4.000.000, tratto da GRECO Michele fu

Giuseppe, nato a Palermo il 2.5.1924, sul c/c nr.00/920/1 della Banca Popolare di Palermo all'ordine dello stesso OLIVERI Giovanni.

o) Ha tratto, per conto dell'Edilceramica s.n.c., l'assegno nr.016368235 del 10.4.1981 di lire 4.000.000, negoziato da ALIOTO Giuseppa di Natale, nata a Palermo il 20.3.1947, moglie di CUCUZZA Salvatore, nato a Palermo il 15.7.1947.

p) Ha ricevuto da LUPU Giuseppe l'assegno nr.016351685 del 14.7.1980 di lire 1.000.000, lo stesso LUPU ha tratto l'assegno nr.016347817 del 14.5.1980 di lire 2.000.000 all'ordine di VIRZI' Paolo che lo ha girato a VIRZI' Gioacchina, la quale lo ha negoziato.

Tinnirello Giuseppe

Il Tinnirello Giuseppe, genero di Zanca Cosimo, avendone sposato la figlia Ninfa e cognato di Graviano Benedetto, e altresì figlio di Tinnirello Antonino e fratello di Tinnirello Benedetto e Lorenzo.

Il Sinagra Vincenzo ha, infatti, indicato il Tinnirello Giuseppe come persona "che collabora con la mafia", ed appartenente alla cosca di Marchese Filippo unitamente a Tanino Tinnirello, Tinnirello Benedetto, Lillo Tinnirello, Tinnirello Vincenzo, tutti assidui frequentatori della villa ubicata nei pressi di Villabate, ove era solito nascondersi il Marchese (F.P. Sinagra Vincenzo di Antonino, f.15).

Peraltro, le asserzioni del Sinagra vengono confermate e corroborate da quelle del Calzetta, secondo cui, pur durante la esecuzione della misura di prevenzione del soggiorno obbligato in Santo Stefano di Camastra, lo stesso continuava a

ricevere dai fratelli delle somme di denaro, per un ammontare di sei o sette milioni mensili, provento delle estorsioni e delle tangenti imposte alle piccole e grandi industrie della zona di Corso dei Mille - Brancaccio (F.P. I f.23).

Il Tinnirello interrogato in dibattimento sui suoi mezzi di sostentamento durante la sua permanenza al soggiorno obbligato in Santo Stefano di Camastra, ha dichiarato che provvedeva al suo sostentamento lavorando come bracciante nella raccolta di limoni e di olive, guadagnando circa 60.000.000 lire al giorno (Ud.25 giugno 1986). Sennonche', dal libretto di lavoro prodotto dalla sua difesa emerge un'unica qualifica di autista e non risulta che abbia mai lavorato come bracciante.

Il Tinnirello Giuseppe, inoltre, era stato imposto dallo Zanca Carmelo, unitamente a familiari ed amici di quest'ultimo, quale guardiano in un cantiere di Viale dei Picciotti, guardiana che in realta' non veniva espletata, malgrado il Tinnirello ricevesse un regolare stipendio e fosse in regola con le assicurazioni obbligatorie.

Lo stesso, anzi, aveva, nel detto cantiere, preparato un furto, asportando tutte le vasche da bagno e la rubinetteria che doveva essere installata nell'edificio in costruzione.

Tale fatto aveva irritato Zanca Melo, che aveva considerato il furto come una offesa arrecata a lui personalmente e per tale motivo aveva per un certo tempo emarginato il Tinnirello.

Successivamente pero' lo stesso - come ha riferito il Calzetta - "era stato amnistiato", tant'e' che lo si era nuovamente reso partecipe dei proventi delle estorsioni che gli venivano inviati - come si e' detto -a Santo Stefano di Camastra, ove si trovava soggiornante obbligato (Vol.1 f.20), (Vol.1 f.23), (F.P. II f.60).

Indicativi, infine, della appartenenza del prevenuto alla cosca sono i rapporti dallo stesso intrattenuti con personaggi di spicco della cosca medesima, quali Pullara' Giovanbattista (tratto in arresto in un villino di Via Valenza durante un "summit" di mafia), il cui negozio di vini il Tinnirello era solito frequentare, appartandosi a parlare con lo stesso, e Fascella Francesco, affiliato ai Pullara', indicato da Sinagra Vincenzo di Antonino come appartenente alla "Nuova mafia" e dal Calzetta come proprietario, insieme al fratello, di una porcilaia in Gibellina, ove, secondo quanto riferito dagli

Z a n c a a l l o

stesso Calzetta, vi erano tre enormi maiali, capaci di divorare, in breve tempo, un corpo umano.

Inoltre, sono da tenere nel dovuto conto le dichiarazioni del Calzetta, confermate in sede dibattimentale(UD.del 9 luglio 1986), secondo cui anche il prevenuto insieme con i fratelli avrebbe svolto tutta un'attivit  intimidatrice nei confronti dei fratelli Calzetta, allo scopo di intimidirli e persuaderli a versare la tangente che, per l'intercessione del Vernengo Pietro, fu fissata il L.300.000 mensili (pag.66).

Infine, il Tinnirello Giuseppe viene indicato come appartenente alla cosca di Corso dei Mille dal Contorno (Vol.125 f.456534).

Pertanto la Corte ritiene che gli elementi sopra riassunti siano sufficienti ad inquadrare il Tinnirello nella cosca di Corso dei Mille insieme, del resto, con i suoi fratelli.

Eppertanto, ne va affermata la responsabilit  in ordine ai reati ascrittigli per i quali va condannato alla pena di anni 7 di reclusione (p.b. anni 4 reclusione per art. 416 bis C.P. 1 e 4 comma + 1/3 = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 (art. 112 n. 1 C.P.) = anni 6 + anno 1 (art. 81 C.P.) = anni 7 di reclusione.

Tinnirello Lorenzo n.6 12 1938.

Il Tinnirello Lorenzo, coniugato con Zanca Maria, figlia di Zanca Pietro, e' elemento di cui la formale istruzione ha messo in luce la tendenza a delinquere, attraverso i numerosi elementi che lo indicano come stabilmente inserito nella congrega criminosa di Corso dei Mille.

Ed infatti il Calzetta, dopo avere riferito che lo stesso e' il responsabile della zona circostante Piazza Scaffa, ove opera in concorso con gli Zanca ed i Marchese , lo ha indicato come mandante (insieme a Carmelo Zanca) della uccisione di Scalici Gaetano (sospettato di spiare le attivita' illecite di esso Tinnirello) e del danneggiamento dell'autovettura di quest'ultimo, le cui ruote erano state bucate, in presenza dello stesso Calzetta, con un coltello - e cio' qualche tempo prima della perpetrazione dell'omicidio (Vol.11 f.28), (F.P. Calzetta f.10)).

Lo stesso Calzetta ha poi riferito che i suoi fratelli erano rimasti vittime di un danneggiamento a fini estorsivi posto in essere dal

Tinnirello Lorenzo e dal fratello Benedetto.(F.P. Calzetta ff. 60 e 62)

Nell'aprire una mattina il cantiere, infatti, uno dei fratelli del Calzetta aveva modo di notare delle grandi croci dipinte in rosso sulla porta dell'ufficio, sul montacarichi, sugli spogliatoi e constatava, altresì, il danneggiamento di numerosi blocchi di cemento prodotti il giorno precedente.

Tenuto conto del comportamento dei Tinnirello ai quali i Calzetta si erano rivolti, era apparso chiaro che gli stessi erano gli autori o comunque i mandanti del danneggiamento in questione, che aveva lo scopo di intimidire i Calzetta al fine di indurli a pagare la tangente; cosa che poi si era verificata essendo stato imposto ai Calzetta un "pizzo" di lire trecentomila mensili, cifra che era stata determinata in misura minima a seguito dell'intervento di Pietro Vernengo, al quale Stefano Calzetta si era rivolto perché intercedesse presso i Tinnirello.

Altri episodi delittuosi ascrivibili al Tinnirello Lorenzo sono stati riferiti da Sinagra Vincenzo di Antonino.

Così' dicasi per alcuni atti di vandalismo posti in essere su degli autobus di un garage di tale Pecoraro, sito in una traversa di via Messina Marine di fronte ai Bagni Virzi'. Nella circostanza veniva anche perpetrata una rapina in danno di tale Bellia.

L'incarico di eseguire siffatto danneggiamento era stato dato allo stesso Sinagra Vincenzo di Antonino, a Sinagra Antonio, a Sinagra "Tempesta" ed a Marchese Antonino figlio di Vincenzo.

All'esterno del garage erano rimasti Lorenzo e Gaetano Tinnirello nonché' Rotolo Salvatore che aveva il compito di sorvegliare la zona.

Sempre su ordine del Tinnirello, il Sinagra Vincenzo di A., Fazio Ignazio e "Tempesta", previo benestare di Angelo Baiamonte, avevano picchiato a sangue con dei bastoni un autista di corriera che, secondo il Tinnirello, si era comportato male con delle donne.

Dopo il fatto il Lorenzo Tinnirello, che aveva atteso nella zona della Kalsa, aveva preso a bordo della propria autovettura Ignazio Fazio e " Tempesta ", mentre il Sinagra Vincenzo

era salito a bordo della autovettura FIAT 126 condotta dal cugino Sinagra Antonino (F.P. f.171 Sinagra Vincenzo di Antonino)

Ancora il Sinagra lo ha indicato quale partecipe, unitamente a Rotolo Salvatore e al figlio Tinnirello Antonino, del danneggiamento attuato a colpi di martello di una autovettura su cui poi veniva lasciata una busta rossa sigillata che il Tinnirello aveva portato con se'. Tale danneggiamento, ordinato dal Filippo Marchese, era finalizzato a costringere Brambilla Augusto, proprietario della autovettura danneggiata e rappresentante della ditta CIRIO, a lasciare liberi i locali presi in affitto in Palermo nella via Giafar 6.

Significativi dell'inserimento del Tinnirello nella organizzazione criminale di cui ci occupiamo sono gli accertati rapporti con i coimputati Greco Giuseppe di Nicolo' (killer della cosca) e Prestifilippo Giuseppe nonche' la di lui partecipazione presso i bagni Virzi' ad un banchetto cui erano presenti tutti gli esponenti di maggior rilievo della cosca di Corso dei Mille e di altri clan quali Cece' Spadaro ed il fratello, Mario Prestifilippo, Carmelo Zanca, i figli di Cece' Spadaro, Gaetano Tinnirello, Senapa

Pietro, Alfano Paolo, Rotolo Salvatore, Abate Mario, questi ultimi quattro pericolosi killer al servizio della organizzazione mafiosa (Vol.11 f.52); (Vol.2 f.256).

Da tutto il quadro istruttorio sopra incisivamente delineato, a giudizio della Corte, si hanno precisi e tranquillanti elementi di reita' a carico del prevenuto, relativamente ai reati di cui agli artt. 416,416 bis CP., al danneggiamento dell'auto dello Scalici Gaetano, della rapina in danno di Bellia Benedetto; laddove, per le ragioni specificate in altre parti della presente sentenza devesi dubitare della sua colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi 235 e 236. Quanto poi ai capi 337 e 338 in assenza totale di precise emergenze probatorie va assolto con formula piena.

Quanto ai reati per cui si afferma la penale responsabilita', attesa la delineata spiccata capacita' a delinquere del prevenuto, congrua appare la pena di anni 10 e tre milioni di multa.

Essa si ottiene aumentando la pena base di anni cinque di recl.(416 bis) + 1/3 (VI Comma) = anni 6 e m. 8 + m. 10 (art. 112 n. 1 CP.) = anni 7 e M.6 + anni 2 , mesi 6 e lire 3 mil. multa = anni 10 recl.e lire 3 mil. multa.

Tinnirello Lorenzo n.28.1.1960

Il Tinnirello Lorenzo insieme col padre Michelangelo, inteso u' turchiceddu, e' stato indicato da Calzetta Stefano quali affiliato alla organizzazione mafiosa di Corso dei Mille, cosi' come gli altri esponenti del clan Tinnirello di cui si e' fin qui trattato.

Ha, in particolare, riferito il citato Calzetta di aver dedotto tale loro appartenenza alla congrega mafiosa dal fatto che erano stati proprio il Tinnirello Michelangelo detto "u turchiceddu", costruttore edile e il figlio Tinnirello Lorenzoad informare, in presenza dello stesso Calzetta, Zanca Giovanni che, il giorno di Natale 1982, vi era stata ai Ciaculli una sparatoria, ad opera di Giovannello Greco e di tale Romano, inteso "l'americano"; sparatoria che si inseriva nella nota guerra di mafia scatenatasi nel palermitano; e che, in particolare, aveva segnato un tentativo di reazione posto in essere dai c.d. "gruppi perdenti" nei confronti degli

appartenenti alla famiglia dei Greco di Ciaculli. Quest'ultima, insieme alle altre famiglie di mafia, aveva capeggiato la rappresaglia nei confronti degli aderenti ai clan Bontate - Inzerillo - Badalamenti - Mafara (Vol.11 f.49); (Vol.1 f.24) (F.P. I f.26 fasc. pers. Calzetta); (F.P. II Calzetta)).

Il Calzetta, poi, ha manifestato la convinzione che il Tinnirello Lorenzo sia un killer al servizio della organizzazione, ritenendolo implicato, unitamente ad Alfano Paolo e Rotolo Salvatore - altri killers della cosca - negli omicidi di Lo Nigro Giuseppe e Benfante Giovanni : e cio' in base ad un serie di fatti accaduti sotto la diretta osservazione dello stesso Calzetta ed antecedenti e successivi alla consumazione degli omicidi in questione (F.P. I f.24) (F.P. II f.43).

Mentre Tinnirello Lorenzo e' rimasto latitante, il padre e' stato tratto in arresto ed ha protestato la sua completa estraneita' ai reati contestatigli.

Osserva la Corte che, al di fuori di mere illazioni, quali sono quelle del Calzetta, che

la Corte ha sempre valutato con estrema cautela (V. Cap.I, Parte II, Profili: Calzetta, parag. 3) nulla si puo' ricavare di concreto a carico del prevenuto in ordine ai reati ascrittigli.

E' appena il caso di accennare che, esser venuti a conoscenza di un fatto come quello della c.d. "tufiata" di Ciaculli, non costituisce un indizio univoco di appartenenza alla mafia, come il Calzetta, molto affrettatamente ha ritenuto.

Lo stesso dicasi delle altre impressioni del medesimo Calzetta, che restano, peraltro, del tutto immotivate. Va, dunque, adottata nei suoi confronti l'assoluzione dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Tinnirello Michelangelo

Il Tinnirello Michelangelo inteso u' turchiceddu, insieme al figlio Lorenzo, e' stato indicato da Calzetta Stefano quale affiliato alla organizzazione mafiosa di Corso dei Mille, cosi' come gli altri esponenti del clan Tinnirello di cui si e' fin qui trattato.

Ha, in particolare, riferito il citato Calzetta di aver dedotto tale loro appartenenza alla congrega mafiosa dal fatto che erano stati proprio il Tinnirello Michelangelo detto "u turchiceddu", costruttore edile e il figlio Tinnirello Lorenzo ad informare, in presenza dello stesso Calzetta, Zanca Giovanni che, il giorno di Natale 1982, vi era stata ai Ciaculli una sparatoria, ad opera di Giovannello Greco e di tale Romano, inteso "l'americano"; sparatoria che si inseriva nella nota guerra di mafia scatenatasi nel palermitano; e che, in particolare, aveva segnato un tentativo di reazione posto in essere dai c.d. "gruppi perdenti" nei confronti degli

appartenenti alla famiglia dei Greco di Ciaculli.

Quest'ultima, insieme alle altre famiglie di mafia, aveva capeggiato la rappresaglia nei confronti degli aderenti ai clan Bontate - Inzerillo - Badalamenti - Mafara (Vol.11 f.49); (Vol.1 f.24) (F.P. I f.26 Calzetta);(F.P. II Calzetta)).

Il Calzetta, poi, ha manifestato la convinzione che il Tinnirello Lorenzo sia un killer al servizio della organizzazione, ritenendolo implicato, unitamente ad Alfano Paolo e Rotolo Salvatore - altri killers della cosca - negli omicidi di Lo Nigro Giuseppe e Benfante Giovanni : e cio' in base ad un serie di fatti accaduti sotto la diretta osservazione dello stesso Calzetta ed antecedenti e successivi alla consumazione degli omicidi in questione (F.P. I f.24) (F.P. II f.43).

Mentre Tinnirello Lorenzo e' rimasto latitante, il padre e' stato tratto in arresto ed ha protestato la sua completa estraneita' ai reati contestatigli.

Osserva la Corte che, al di fuori di mere illazioni, quali sono quelle del Calzetta, che

la Corte ha sempre valutato con estrema cautela (V. Cap.I, Parte II, Profili: Calzetta, parag. 3) nulla si puo' ricavare di concreto a carico del prevenuto in ordine ai reati ascrittigli.

E' appena il caso di accennare che, esser venuti a conoscenza di un fatto come quello della c.d. "tufiata" di Ciaculli", non costituisce un indizio univoco di appartenenza alla mafia, come il Calzetta, molto affrettatamente ha ritenuto.

Lo stesso dicasi delle altre impressioni del medesimo Calzetta, che restano,peraltro, del tutto immotivate.

Va, dunque, adottata nei suoi confronti l'assoluzione dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Tinnirello Vincenzo

A carico del Tinnirello Vincenzo l'accusa si muoveva su un riconoscimento fotografico fatto dal Sinagra Vincenzo del 1956, sugli accertamenti bancari che mettono in luce come il prevenuto e i fratelli Gaspare, Ottavio e Salvatore ed Angelo nel corso degli anni 1978-79 hanno richiesto presso la Cassa di Risparmio assegni circolari per centinaia di milioni, negoziati da personaggi palermitani dediti al contrabbando di tabacchi, all'esportazione di valuta mediante il sistema delle compensazioni (Vol.199 f.239, 249, 253, 284), nonché sulla sua presenza nella fabbrica di essenza di agrumi dei fratelli Vernengo il giorno stesso della scoperta del laboratorio di raffineria di eroina nella Via Messina Marine.

Sennonché, nel mentre il Sinagra interrogato specificamente sul punto ha lealmente dichiarato di non avere alcuno addebito da elevare sul Tinnirello, gli altri elementi considerati e sopra riassunti, in realtà non sembrano sufficienti a

far ritenere che il Tinnirello faccia parte dell'associazione "cosa nostra" e sia attivamente inserito nel traffico di stupefacenti.

Stima la Corte conforme a giustizia, pertanto, addivenire alla sua assoluzione, con formula dubitativa, da tutti i reati ascrittigli.

Torrise Orazio

Nei confronti del Torrise si e' proceduto, come anche per il Torrise Orazio per i reati associativi (capi 9 e 20 dell'epigrafe) e le risultanze della formale istruzione ne concludono la reita'.

Come si e' gia' ampiamente illustrato, le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate nei confronti di alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti, di medio calibro, sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedicata ad ogni genere di delitti, fra cui il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana. Per i particolari si rinvia alla parte seconda, capitolo quarto.

Gia' nel Rapporto della Guardia di Finanza di Roma del 17.11.1983, la figura del Torrise e la sua partecipazione all'associazione criminosa in questione era delineata con sufficiente precisione.

Era stato posto in risalto, infatti:

- che il nome di Orazio era stato fatto piu' volte in telefonate sulla utenza catanese di Giuseppe Ferrera (Vol.9/RA f.114758, f.114777);

- che il Torrissi, insieme con Trapani Nicolo', era andato a prendere Dattilo Sebastiano all'Aereoporto di Catania, a bordo della propria autovettura Renault 20, targata CT 522566 (f.114811);

- che il Torrissi aveva discusso, per telefono, con Carmelo Savoca sulla macchina di Pippo Ferrera, generalmente guidata da Marcello Bonica (f.114791);

- che il Torrissi il 13.8.1983, aveva convocato telefonicamente a Catania il Dattilo per il giorno seguente (f.114815);

- che il Torrissi aveva commentato per telefono, con Carmelo Savoca, l'incontro del 14.8.1983 fra il Dattilo e Giuseppe Ferrera (f.114816) - (f.114817));

- che il Torrissi era stato contattato da Di Stefano Nunzia, moglie di Trapani Nicolo', perche' il marito aveva difficolta' a partire dall'Albania con la nave (f.114821) - (f.114824));

- che in una telefonata fra Antonietta Giustolisi e Umberto Cannizzaro si faceva cenno di Orazio Torrisi (Vol.9/RA f.114862) - (f.114865)).

Queste risultanze sono state integralmente confermate da Dattilo Sebastiano nei suoi analitici e riscontrati interrogatori; il medesimo, fra l'altro, ha precisato che alla riunione nei locali dell'Avimec, del giugno 1983, coi Ferrera (nella quale gli si disse che per il momento il traffico di stupefacenti era sospeso), era stato accompagnato da Orazio Torrisi e Trapani Nicolo'.

Della irrilevanza delle trattazioni del Dattilo si e' gia detto. Ritene, quindi, la Corte di aver conseguito le prove della colpevolezza del prevenuto in ordine ai reati ascrittigli.

Tuttavia, trattandosi di attivita' unificata dal medesimo disegno criminoso con quella oggetto della condanna di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 30 maggio 1986, divenuta irrevocabile il 15 maggio 1987, va disposta la continuazione con i reati giudicati in quella sede. Pertanto, applicando sulla pena di anni tre e mese uno di reclusione per il capo 9 l'aumento di anno uno e 2 milioni di di multa, si ottiene la pena di anni 4,

mesi sei e lire 1.000.000 di multa che si reputa adeguata alla gravita' del fatto, valutate le circostanze tutte ex art. 133 CP. Conseguono le pene accessorie di cui in dispositivo.

Totta Gennaro

Identificato come un grosso trafficante di droga del Nord Italia nel Rapporto della Squadra Mobile di Palermo e del Gruppo Legione CC. di Palermo del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.400096) il Totta, scegliendo la via della collaborazione con gli inquirenti ha rivelato circostanze e fatti che hanno, in parte, costituito l'ossatura del predetto Rapporto di denuncia.

I suoi collegamenti con i Grado emergono, innanzi tutto, dalle dichiarazioni di Zerbetto Alessandro, che ne segnalò la presenza nella villa di Porto Ceresio dei predetti, allorché lo stesso Zerbetto ivi si recò incontrandosi anche con Contorno Salvatore e D'Agostino Rosario (Vol.2 f.139) + (Vol.1/B f.15).

Identificato ed interrogato, il Totta ammetteva di essere grande amico di Grado Vincenzo, dal quale, grazie ai rapporti di frequentazione quotidiana, aveva potuto raccogliere importanti confidenze in ordine alle cruciali vicende della "guerra di mafia", scatenatasi a Palermo a seguito dell'uccisione di Bontate Stefano.

Egli ha in particolare insistito sulla paura ossessiva che attanagliava l'amico il quale, tremebondo per la faida scatenata dai clans avversari contro la sua famiglia, non tralasciava occasione per raccomandargli di non rivelare a nessuno, neanche se gli si fosse presentato come amico, il luogo ove egli si trovava.

Svelava, quindi, che i Grado ed alcuni componenti della famiglia Contorno si erano rifugiati in Spagna, presso quel Azzoli Rodolfo che, prima di trasferirsi ad Alicante ed essere sostituito a Milano da Matranga Gioacchino, aveva guadagnato "un mucchio di miliardi" col traffico degli stupefacenti.

Rintracciato a Madrid ed ivi interrogato in sede di commissione rogatoria internazionale, Azzoli Rodolfo ammetteva (Vol.19 f.54) di aver fatto a Milano, nel 1979, conoscenza, proprio tramite il Totta, con Antonino Grado, notoriamente dedito a numerose attività illegali, tra cui, precipuamente, il traffico degli stupefacenti, ed aggiungeva, circa i rapporti tra il Totta ed il Grado, che "l'uno era a conoscenza di tutto cio' che sapeva l'altro".

Tale acclarata intimità di rapporti, che dimostra in maniera inequivocabile il coinvolgimento del Totta nell'illecita attività dell'amico, è stata puntualmente confermata da numerosi testi ed imputati, che hanno messo in evidenza il ruolo svolto in prima persona dal Totta nel traffico di stupefacenti cui i medesimi Grado erano dediti.

Invero Wakkas Salam (Vol.4/A f.225) - (Vol.4/A f.326) + (Vol.4/A f.415) - (Vol.4/A f.418) ha affermato che Galip ed altri trafficanti di droga turchi, volendo incontrare Salvatore Grado, lo avevano cercato a Varese presso il Totta, mentre Rodolfo Azzoli ha riferito (Vol.19 f.54) - (Vol.19 f.64) che il prevenuto viveva sotto la protezione di Antonino Grado.

Alfredo Pastura (Vol.8/B f.1) + (Vol.8/B f.14) + (Vol.8/B f.106) + (Vol.8/B f.165), poi, dopo aver definito il Totta un personaggio di prestigio nel traffico degli stupefacenti, ha specificato di aver assistito a Milano ad uno scambio di valigette tra il prevenuto ed alcuni membri della famiglia Fidanzati e la circostanza è stata confermata da Michele D'Aloisio (Vol.8/B f.1), (Vol.8/B f.49), (Vol.8/B f.200) e (Vol.8/B f.238), al cui genitore il Totta consegnò nell'arco di tre

mesi e con cadenza bisettimanale eroina in quantita' di mezzo chilo per volta.

Anche Maurizio Giadi ha riferito che nell'ambiente milanese il Totta si sapeva fosse molto legato a personaggi mafiosi, come lo stesso prevenuto non ha potuto fare a meno di ammettere, confessando che i fratelli Grado, a partire del 1979, avevano avviato un lucroso traffico, "molto in grande", di stupefacenti, perseguito sino al 1980, allorquando essi erano entrati in contrasto con altre famiglie palermitane.

Per altro, il coinvolgimento dell'odierno imputato nei traffici contestatigli e' emerso anche attraverso l'episodio concernente la coppia di spacciatori Romolo D'Arcangelo ed Agostina Crespiatico.

Costoro infatti erano stati messi in contatto da Rodolfo Azzoli con Antonino Grado e, nel settembre 1979, erano stati arrestati perche' trovati in possesso di Kg.4,5 di eroina, loro consegnata proprio dal Grado. Costui aveva quindi preteso che la meta' del valore della "roba" fosse pagato dall'Azzoli, che si era reso garante dell'affare.

Orbene il Totta ha puntualmente riferito di aver presenziato ad una discussione, seguita all'arresto dei due, svolta tra l' Azzoli ed i fratelli Antonio e Salvatore Grado, i quali pretendevano di essere risarciti dall'Azzoli della perdita economica subita in conseguenza del sequestro dell'eroina.

A cio' va aggiunto che lo stesso Totta, dopo aver indicato in alcuni turchi i fornitori di morfina dei fratelli Grado, ha fotograficamente riconosciuto uno di questi nel citato Wakkas Salah Al Din, aggiungendo di essere stato presente in due occasioni alla consegna di ingenti quantitativi di droga fatti arrivare dalla Turchia in appositi TIR. Ha aggiunto che la morfina consegnata ai Grado veniva da questi trasportata in Sicilia per la raffinazione e quindi riportata a Milano, trasformata in eroina, dove i Grado medesimi provvedevano a smerciarla mantenendo all'uopo contatti con le famiglie Ciulla e Fidanzati.

Infine, va ricordato che i traffici del Totta in Milano nel campo delle sostanze stupefacenti, e particolarmente quelli condotti col D'Aloisio, risultano accertati con sentenza del 14 giugno 1984 del Tribunale di Milano (Vol.150 f.1 e segg.), che entrambi ha condannato a severe pene.

Pertanto, non puo' dubitarsi della colpevolezza dell'imputato in ordine al capo 13 per cui ne va affermata la responsabilita'.

Peraltro, non puo' essere disconosciuto il contributo determinante del Totta alle indagini e all'accertamento di fatti che hanno gettato sull'esistenza di "cosa nostra" e sulle vicende ad essa connesse sguardi illuminanti di luce. Pertanto, gli vanno concesse le attenuanti generiche, sicche' la pena da infliggergli appare congrua in quella di anni 2 e mesi 8 di reclusione e L.14.000.000 di multa, determinata dalla diminuzione di 1/3 sulla pena base di anni 4 di reclusione e L.21.000.000 di multa.

Trapani Nicolo'

Nei confronti del suddetto giudicabile si e' proceduto per i reati di cui ai capi 9 e 20 dell'imputazione (cioe' per i reati ex art. 416 CP. e ex art. 75 legge n.685 del 1975).

Anch'egli risulta coinvolto nella cosca catanese capeggiata dai Ferrera e dal Santapaola, la cui criminosa attivita' e' stata messa in luce da un esemplare servizio della Guardia di Finanza di Roma, le cui indagini sono oggetto del Rapporto del 17 novembre 1983, diretto alla Procura della Rep.ca della Capitale. Iniziate nei confronti di alcuni soggetti che apparivano trafficanti di stupefacenti, di medio calibro, sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della organizzazione mafiosa catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni genere di delitti, fra cui il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, rivelatasi strettamente collegata con la mafia palermitana.

Trapani Nicolo', in cio' convenendosi con la valutazione del personaggio fattane dal Tribunale della liberta' di Roma (Vol.17/RA f.117150 - f.117163), deve essere ritenuto un elemento di spicco dell'organizzazione.

Del Trapani, Dattilo Sebastiano ha ampiamente riferito,ponendo l'accento sulla sua qualita' di fiduciario dei Ferrera e sul ruolo di rilievo da lui rivestito cosi' nel contrabbando di tabacchi come nel traffico di stupefacenti. E' superfluo ripetere analiticamente in questa sede quanto si e' gia' riferito al riguardo in altra parte della presente Sentenza.

Mette,tuttavia conto di sottolineare, ancora una volta, che, conformemente a quanto sostenuto dal Dattilo, sembra indiscutibile che la proprieta' della m/n Maria Catania (di cui cartolarmente era armatore il Trapani) e della Alexandros T (intestata ad una societa' di cui figuravano soci il Trapani e lo stesso Dattilo) fosse dei Ferrera.

Basta ricordare, infatti, che copiosa documentazione concernente la m/n Maria Catania e appunti sui conti bancari greci del Trapani (su

cui sono state accreditate le somme necessarie per l'acquisto della Alexandros T), sono stati rinvenuti nell'abitazione di Ferrera Antonino. E va ricordato, altresì, che sull'episodio concernente lo sbarco in Calabria di oltre 11 tonnellate di hashish sono state acquisite prove puntuali anche per quanto riguarda il Trapani che è già stato condannato dal Tribunale di Reggio Calabria.

Sembra opportuno richiamare, invece, quelle telefonate, di cui si è già parlato a proposito di altri coimputati, da cui emerge ulteriormente l'inserimento del Trapani nell'organizzazione in questione. Ci si riferisce, in particolare, a quelle telefonate in cui, avvenuto il sequestro della "Alexandros T" da parte della Guardia di Finanza, Di Stefano Nunzia, moglie del Trapani, conferma, con parole molto guardinghe, ad un interlocutore non identificato e che appariva molto stupito, che a bordo della nave non erano state rinvenute sostanze stupefacenti (Fot.114838) - (Fot.114842).

E sono significative anche quelle telefonate in cui la Di Stefano apprende da un soggetto non identificato che il marito era stato bloccato con la nave in Albania ed era necessaria l'intervento di "

Orazio" (e, cioe', Orazio Torrisi), (Fot.114820) - (Fot.114823).

Ne' e' secondario il rilievo che la denominazione della societa' cui e' intestata la Alexandros T sia "Piortu" (VOL.39/RA f.135) che, secondo le indicazioni del Dattilo, corrisponde alle iniziali dei nomi di Pippo (Giuseppe) Ferrera, Orazio Torrisi e Turi (Salvatore) Ercolano.

Infine, dagli stessi interrogatori (Fot.117103) - (Fot.117106); (Fot.121818) - (Fot.121820)) resi dal Trapani emerge, la prova della sua colpevolezza per il flagrante mendacio cui egli si abbandona.

Basti dire che, pur essendo stato accertato che il Trapani aveva telefonato, a Roma, al Dattilo per convocarlo a Catania e che entrambi avevano partecipato ad una riunione nei locali dell'Avimec, il Trapani ha sostenuto, con incredibile disinvoltura, di avere invitato il Dattilo a Catania per farlo partecipare alla festa di battesimo del proprio figlio. E cio', senza rendersi conto di essere caduto in insanabile contraddizione con se' stesso, avendo
g i a ' a f f e r m a t o

che il Dattilo nutriva nei suoi confronti profonda inimicizia e che in Grecia essi avevano violentemente altercato.

Della irrilevanza delle trattazioni del Dattilo si e' gia detto. Ritene, quindi, la Corte di aver conseguito le prove della colpevolezza del prevenuto in ordine ai reati ascrittigli.

Tuttavia, trattandosi di attivita' unificata dal medesimo disegno criminoso con quella oggetto della condanna di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 30 maggio 1986, divenuta irrevocabile il 15 maggio 1987, va disposta la continuazione con i reati giudicati in quella sede. Pertanto, applicando sulla pena di anni 3 e mese 1 di reclusione per il capo 9 l'aumento di anno uno e 2 milioni di di multa, si ottiene la pena di anni 4, mesi sei e lire 1.000.000 di multa che si reputa adeguata alla gravita' del fatto, valutate le circostanze tutte ex art. 133 CP. Conseguono le pene accessorie di cui in dispositivo.

Ulizzi Giuseppe

Ulizzi Giuseppe veniva indicato come uomo d'onore da Buscetta Tommaso il quale precisava (Vol.124/A f.51): "Ulizzi Giuseppe, che lavorava al Mercato Ortofrutticolo e Butera Antonino, che credo gestisse un bar al Mercato Ittico, erano entrambi uomini d'onore di La Barbera Angelo.

Tutti e due erano molto piu' anziani di me ed ignoro che fine abbiano fatto. Al mio rientro in Italia, nessuno mi ha parlato di essi".

Salvatore Contorno, parlando della famiglia di Palermo-Centro, dichiarava: ".....So che i La Barbera facevano parte della famiglia in questione e che Giaconia Stefano, ucciso, e Ulizzi Giuseppe sono uomini d'onore, ma non so la famiglia di appartenenza". (Vol.125 f.12).

Sentito dal Giudice Istruttore (Vol.123 f.163), l'Ulizzi si protestava innocente e faceva presente come mancasse da Palermo da circa 21 anni, spesi tra carceri e soggiorno obbligato.

Aggiungeva come fosse libero dal 1972/73 e come fosse rimasto a Bologna ove aveva fissato la residenza con la famiglia.

Contestategli le dichiarazioni di Buscetta Tommaso circa la sua appartenenza alla famiglia di Palermo- Centro, l'Ulizzi dichiarava di non aver mai conosciuto o visto Buscetta Tommaso, di aver solo conosciuto Butera Antonino in quanto suo cognato, mentre aveva conosciuto a Catanzaro, in occasione di altro procedimento penale, La Barbera Angelo, Sorce Vincenzo, Giaconia Stefano.

Negava, invece, di aver mai conosciuto La Barbera Salvatore, D'Accardi Vincenzo e Corallo Giovanni, mentre solo di nome aveva conosciuto Gnoffo Ignazio.

Precisava, infine, come avesse avuto, con i suoi sette fratelli, uno stand al Mercato Ortofrutticolo di Palermo, mentre il cognato Butera aveva un bar al Mercato Ittico.

La concorde e puntuale indicazione del Buscetta Tommaso e del Contorno Salvatore nei confronti dell'Ulizzi peraltro gia' condannato per associazione per delinquere appare

elemento probatorio sufficiente alla Corte, per ritenere la sua appartenenza all'associazione "cosa nostra".

Conseguentemente deve esserne riconosciuta la colpevolezza e ne va affermata la responsabilita' in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., unificati sotto il vincolo della continuazione.

Pertanto, si stima adeguata nei suoi confronti la pena di anni 7 di reclusione risultante dall'aumento di 1/3 per l'aggravante di cui al 6 comma dell'art.416 bis sulla pena base di anni 4 di reclusione, di mesi 8 per l'art.112 n.1 C.P. e di anno 1 per la continuazione. Ad essa conseguono le pene accessorie di cui in dispositivo.

Urso Giuseppe

Viene segnalato da Contorno Salvatore come uomo d'onore della "famiglia" di S. Maria di Gesu' - passato - al pari di altri aderenti alla cosca d'origine -dopo l'uccisione di Bontate Stefano che ne era il rappresentante nelle file della "mafia vincente", cosi' come dimostrato dalla sua partecipazione in data 19 ottobre 1981 al c.d. blitz di Villagrazia, episodio di cui e' stato riconosciuto il significato e l'importanza ai fini d'intendere la minacciosa protervia e la pericolosita' dell'organizzazione mafiosa, attraverso una significativa sentenza della Corte d'appello di Palermo (C.A. Palermo, 3 maggio 1985 in Vol. 210, f. 172).

In tale data, infatti, venivano sorpresi all'interno di un villino ubicato nella via Valenza dell'agro di Villagrazia - intestato a Vernengo Ruggero - numerosi individui riuniti in un convegno. Costoro, per sottrarsi alla identificazione e all'arresto da parte degli organi di Polizia,

ingaggiavano un violento conflitto a fuoco con gli agenti intervenuti, il che consentiva ad alcuni dei partecipanti di sottrarsi all'arresto. - Nella circostanza l'Urso Giuseppe veniva tratto in arresto insieme con Pullara' Giovan Battista, Profeta Salvatore (entrambi armati di rivoltella), Capizzi Benedetto, Vernengo Ruggero, Fascella Pietro, Lo Jacono Pietro, Gambino Giuseppe, Di Miceli Giuseppe. Tra coloro che si erano dati alla fuga, venivano identificati Alfieri Giorgio (nella cui abitazione, a seguito di perquisizione, venivano rinvenuti 130 milioni e 147.000 dollari U.S.A.), Greco Carlo, Lo Verde Giovanni, Marchese Mario, Motisi Giovanni e Calascibetta Giuseppe.

L'Urso Giuseppe, fu fermato nei pressi della villa in questione e precisamente all'incrocio fra le vie Valenza, Sales ed Agnetta, e cioe' nelle vicinanze di un ufficio che egli, che si occupava della sistemazione di impianti elettrici, teneva all'angolo tra la via Villagrazia e la Via Barone Scala.

Nel corso dell'interrogatorio, l'Urso ammise di conoscere il Vernengo Ruggero

apparente titolare della villa e di avervi modificato l'impianto elettrico sistemando un impianto televisivo a circuito chiuso.

Scagionato per il coacervo di tali circostanze dalla vicenda processuale conseguente, il suo ruolo si e' andato via via chiarendo, alla luce delle successive risultanze processuali e dell'accertito rapporto di affinita' col Vernengo Pietro di cui ha sposato la figlia.

All'interno della villa nel fondo Valenza e nelle immediate vicinanze venivano rinvenute altre pistole.

La contemporanea presenza all'interno di una villa periferica, protetta da sofisticati sistemi audio-visivi, di persone di sicura "estrazione" mafiosa, tutte armate e decise ad organizzare un conflitto a fuoco, pur di consentire la fuga ad altri presenti (evidentemente di maggior prestigio nella gerarchia mafiosa), sono tutte circostanze di fatto che dimostrano come nella villa di via Valenza fosse in corso un vero e proprio "summit" di mafia, cui partecipavano gli esponenti delle varie cosche mafiose, organizzato dagli stessi dopo l'uccisione di Bontate Stefano e Inzerillo Salvatore.

Orbene, la presenza dell'Urso Giuseppe al summit in questione testimonia, non soltanto, del suo inserimento nella consorteria mafiosa ma anche della posizione di rispetto dallo stesso occupata in seno all'organizzazione medesima.

Il che ha trovato conferma ulteriore nelle dichiarazioni rese dai coimputati Contorno Salvatore e Calzetta Stefano.

Il Contorno, infatti, ha indicato nell'imputato, che ha riconosciuto nella fotografia mostratagli, un affiliato alla consorteria mafiosa di cui e' processo ed ha precisato che lo stesso (inteso "Franco") e il di lui suocero Vernengo Pietro sono provetti "chimici" cioe' esperti del processo di raffinazione della droga a cui sono stati "iniziati" da Vernengo Antonino (Vol.125 f.75), (Vol.125 f.151).

Peraltro, la dichiarazione del Contorno sul nomignolo con cui l'Urso viene designato, viene clamorosamente confermata dalla testimonianza di La Franca Agostino proprietario dell'immobile tratto in locazione dall'imputato in Cutro, il quale ha testualmente dichiarato che "conosceva l'Urso come Franco" e per tale lo aveva sempre conosciuto e

chiamato, venendo edotto soltanto in quella occasione che il vero nome di battesimo dell'Urso era Giuseppe.

A sua volta il Calzetta Stefano ha ricordato di avere avuto modo di notare l'imputato, il suocero e il Vernengo Antonino nel cantiere di Amato Federico, i cui intensi rapporti di affari e stretti collegamenti con i predetti sono stati evidenziati in altra parte del presente provvedimento.

Tratto in arresto il 24/3/1985, l'imputato respingeva gli addebiti protestandosi innocente ed assumendo di essersi trovato casualmente, al momento dell'arresto, in quel di Cutro (CZ) in compagnia dei coimputati Vernengo Cosimo e Di Fresco Onofrio, anche essi colpiti dallo stesso provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti e di essersi ivi recato, il giorno prima del suo arresto, per trarre in locazione un villino dove trascorrere il periodo estivo (Vol.188 f.278).

Ed invero, a prescindere dall'osservare che le giustificazioni addotte dall'Urso Giuseppe circa la sua presenza in territorio calabrese sono state smentite dalla testimonianza resa da La Franca Agostino, (Vol.215 f.507354), va rilevato che le

stesse modalita' in cui e' avvenuto l'arresto dell'Urso Giuseppe testimoniano della sua appartenenza alla consorteria criminosa di cui e' processo e della permanenza del vincolo associativo anche nello stato di latitanza.

Infatti, l'imputato e' stato tratto in arresto in compagnia di Vernengo Cosimo e Di Fresco Onofrio, entrambi affiliati alla consorteria mafiosa di cui e' processo e colpiti da mandato di cattura, mentre, un quarto individuo, presente nel terreno adiacente i villini tratti in affitto dai tre latitanti - e' riuscito fortunatamente a darsi alla fuga. Hanno gli inquirenti supposto che tale persona potesse identificarsi nell'imputato Vernengo Pietro, suocero dell'Urso Giuseppe, ed esponente di spicco della famiglia di Corso dei Mille, la cui presenza in loco sarebbe testimoniata dal rinvenimento di due ricette mediche intestate a tale Lanzetta Pietro, che non si identifica in alcuno dei tre arrestati, (Vol.189 f.14) e (Vol.189 f.15); il che farebbe ritenere la sicura presenza di una quarta persona che, per eta' e affezioni fisiche (dello stesso genere di quelle di cui soffre il Vernengo Pietro) si identificherebbe nel predetto, gia' altre volte sfuggito alla cattura.

Peraltro, il rinvenimento nei pressi dei villini di tre pannelli-pareti prefabbricati, completi di impianto idraulico ed elettrico (che potrebbero essere utilmente impiegati nel processo di raffinazione della droga) l'esistenza di pozzi, cisterne e impianti elettrici (per l'eduazione dell'acqua) e l'istallazione di una potente cabina elettrica (tutti apparati di mole sproporzionata rispetto alle normali esigenze d'acqua e di luce per uso domestico) nonche' le capacita', proprie dei "chimici", di cui l'Urso e il Vernengo Pietro sono dotati (secondo quanto dichiarato dal Contorno Salvatore) sono elementi che inducono a sospettare che essi costituissero i prodromi di un'attivita' in preparazione concernente la messa a punto di una nuova raffineria.

Dal complesso delle risultanze sopra brevemente riassunte emerge in modo inequivoco che l'indicazione precisa e circostanziata del Contorno sull'appartenenza dell'Urso Giuseppe a "cosa nostra" ha ricevuto inequivocabili conferme.

Eppertanto, deve esserne affermata la responsabilita' in ordine agli artt.416 e 416 bis C.P..

A tal uopo appare congrua la pena di anni 7 di reclusione risultante dal conteggio seguente: anni 4 reclusione p.b. (art. 416 bis C.P. 1' e 4' comma) + un terzo = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 (art. 112 n. 1 C.P.) = anni 6 + anno 1 (art. 81 C.P.) = anni 7 di reclusione, a cui viene condonato anno 1.

Ad essa conseguono le pene accessorie indicate in dispositivo.

Vara Ciro

Risulta imputato di favoreggiamento personale (capo 428) nei confronti di Madonia Giuseppe, per aver in concorso con altri, aiutato il predetto a sottrarsi alle ricerche dell'Autorita'.

I fatti sono oggetto del Rapporto del 14 febbraio 1984 (Vol. 118/R f.086724) dei CC. di Palermo, Nucleo Operativo, 1 Sezione.

Risulta dal predetto che Rizza Salvatore, coimputato del Vara nel reato di favoreggiamento in favore del Madonia Giuseppe, nel corso di una telefonata intercettata il 21 novembre 1983 cerco' insistentemente il Madonia o il Vara per avvertirli che era stato arrestato "Polara Toto'", coimputato del Madonia .

Da altre telefonate emerge che il Rizza cerco' di mettersi in contatto col Vara attraverso la moglie del Madonia.

Da altra ancora, del 22 novembre 1983, risulta che il Rizza, sparsasi la falsa notizia dell'arresto del Madonia, conversa concitatamente col coimputato G a g l i a n o L u i g i , i l

quale lo rassicura sulla sorte del latitante, dicendogli che egli si trova in compagnia del Vara e dell'altro coimputato Insinna Loreto.

Un' ultima conversazione si svolge il 22 novembre 1983 tra il Rizza ed il Vara e quest'ultimo rassicura il primo che "non ci sono problemi per quello alludendo ad evidenza pur sempre al Madonia.

Le suesposte risultanze costituiscono con ogni evidenza sufficiente dimostrazione del favoreggiamento contestato all'imputato come al capo 428 dell'epigrafe.

Pertanto, deve affermarsene la responsabilita' in ordine a tale reato. La pena che si ritiene al riguardo adeguata - attese le circostanze ex art. 133 CP. e, segnatamente l'intensita' del dolo - appare quella di anni 2 di reclusione, che deve dichiararsi interamente condonata.

Varrica Carmelo

Varrica Carmelo gia' imputato di ricettazione (capo 388 dell'imputazione) e' stato rinviato a giudizio di questa Corte, (in seguito alla modifica dell'imputazione originaria in quella di favoreggiamento personale) appunto per tale reato per avere aiutato Randazzo Faro, imputato di associazione mafiosa ed altri delitti, ad eludere le investigazioni dell'Autorita', consentendo che l'autovettura Mercedes tg.MI 981635 fosse intestata a nome di esso Varrica. In Milano nel maggio 1983.

In un primo tempo, sentito dalla Polizia (Vol.5/G f.017801), il prevenuto sosteneva che, avendo acquistato l'autovettura e non essendo in grado di pagarne le rate, l'aveva ceduta al Randazzo.

Interrogato quale indiziato, ha sostenuto che l'aveva interamente pagata e, poi, l'aveva ceduta al Randazzo (Vol.8/G f.018567 - f.018568); infine, interrogato come imputato, ha modificato ulteriormente la sua versione, sostenendo di avere acquistato la vettura in parti uguali col fratello, Varrica Franco, e di essersene disfatto dopo un paio di mesi (Vol.18/G f.022251 - f.022252).

In realta', come ha precisato Ceccagnoli Italo (Vol.8/G f.018565 - f.018566), l'autovettura e' stata venduta a Randazzo Faro ed era stata ritirata, su istruzione di questo ultimo, da Varrica Franco.

Ne consegue che l'intestazione della stessa a Varrica Carmelo era meramente fittizia e che il vero proprietario ne e' stato, fin dall'inizio, Randazzo Faro.

L'aver consentito l'uso del proprio nome per questa operazione rientra in quell'attivita' di favoreggiamento che il prevenuto e il proprio fratello hanno svolto a favore dei fratelli Randazzo e di Badalamenti Gaetano e di cui si parlera' fra poco, nel trattare la posizione di Varrica Franco.

Le predette risultanze istruttorie concludono perspicuamente la responsabilita' del Varrica Carmelo in ordine al delitto di favoreggiamento personale aggravato.

Eppertanto, questa Corte ritiene all'uopo adeguata la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, attesa l'intensita' del dolo e le circostanze tutte ex art.133. Di essa, anni 2 di reclusione vanno dichiarati condonati.

Varrica Franco

Nel corso delle indagini della Criminalpol di Milano concernenti le attivita' dei fratelli Randazzo Faro e Randazzo Vincenzo, nipoti di Badalamenti Gaetano, emerse che i due si erano trasferiti nell'abitazione di Varrica Carmelo, fratello del prevenuto sita in quella Via Washington.

In seguito a tali indagini il prevenuto venne imputato dei delitti di associazione per delinquere, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e commercio di dette sostanze.

Tuttavia, al termine della formale istruzione il G.I. lo prosciolsse dai reati di cui sopra con formula ampiamente liberatoria, mentre ritenendo che l'attivita' di lui avesse concretato una "copertura", e quindi un'azione favoreggiatrice nei confronti del Badalamenti e dei Randazzo lo rinvio' a giudizio di questa Corte, modificando a tal uopo l'imputazione originaria di cui ai reati ex artt.416,

416 bis C.P., per il delitto di favoreggiamento personale continuato aggravato per avere aiutato Badalamenti Gaetano, Randazzo Vincenzo e Randazzo Faro imputati di associazione mafiosa ed altri delitti, ad eludere le investigazioni dell'Autorita', nascondendo il Randazzo, favorendo i contatti dei medesimi con Badalamenti Gaetano e compiendo svariate altre attivita' che consentivano la prosecuzione delle illecite attivita'.

Il prevenuto, nel suo interrogatorio (Vol.8/G f.018569 - f.018572), ha fatto solo parziali ammissioni (per quanto riguarda il Badalamenti si e' limitato a dire di essere "propenso a ritenere" che le telefonate fossero effettivamente di quest'ultimo) ma non e' chi non veda come il suo ruolo sia stato quello di assicurare copertura a personaggi mafiosi, sia pure in incombenze modeste, ma non per questo meno utili per gli stessi.

Osserva la Corte, che l'attivita' instaurata dal prevenuto in favore del Badalamenti e del Randazzo, posta in essere al fine di non esporre i fratelli Randazzo che temevano di essere individuati e di subire attentati da parte dei "corleonesi", si e' concretata in un'opera di "copertura", della quale e' perfettamente sicura la

consapevolezza della situazione in cui i Randazzo ed il Badalamenti si trovavano, e della necessita' che essi avevano di evitare di scoprirsi col pericolo di farsi individuare.

Tutto cio' emerge anche dalla conversazione telefonica con Badalamenti Gaetano, in data 14 febbraio 1984 (Vol.2/G f.017140 - 42) nonche' da quella del 15 successivo intercorsa tra il Varrica ed il Randazzo Faro.

E poiche', tale attivita' concreta gli estremi del reato di favoreggiamento personale deve affermarsi la responsabilita' del Varrica in ordine a tale reato con la conseguente condanna di lui alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione (ritenuta adeguata alla gravita' del fatto e all'intensita' del dolo), che va, peraltro, dichiarata interamente condonata.

Vassallo Andrea

Il Contorno, nel suo lungo interrogatorio, dopo essersi convinto a collaborare con l'Autorita' giudiziaria, parla di un medico che prestava servizio a Villa Serena che egli sapeva essere affiliato alla mafia (Vol.125 f.456545).

Così testualmente egli si esprime:

- " Uno di essi e' un medico che lavora a Villa Serena e che io ho conosciuto a Trabia in un villino nel quale mi ero recato per incontrarmi con Di Carlo Franco. Preciso meglio che mi sono incontrato per caso, provenendo da Termini e diretto a Palermo, con Di Carlo, il quale mi ha invitato ad entrare nel villino di villeggiatura ed ivi, fra l'altro, mi ha presentato come appartenente a cosa nostra, un medico di cui allo stato non ricordo il nome.

Trattasi di una persona di circa 45-50 anni di statura media, che abitava uno dei due piani di cui e' composto il villino."

In seguito a tale indicazione, si perveniva all'individuazione del sanitario, che veniva

identificato nella persona di Vassallo Andrea (V. Rapporto Squadra Mobile di Palermo del 19 ottobre 1984 Vol.125 bis f.456831).

Il Vassallo, interrogato si e' protestato innocente, sostenendo, anche a dibattimento (Ud.14 luglio 1986), di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa, pur ammettendo di conoscere numerosi degli imputati del presente procedimento che, a suo dire, erano entrati in contatto con lui per ragioni inerenti alla sua professione sanitaria, essendo egli noto ortopedico in servizio dapprima presso l'Ospedale Civico di Palermo e quindi presso l'Ospedale Cervello.

Nelle stesse dichiarazioni del Vassallo - fa osservare il Giudice istruttore nell'ordinanza di rinvio - trovasi tuttavia un indiretto riscontro alle affermazioni del Contorno circa il luogo e l'occasione in cui Di Carlo Francesco ebbe a presentare i due, secondo il rituale mafioso di Cosa Nostra. Ha ammesso, infatti il Vassallo di avere negli anni 1977 e 1978 locato al Di Carlo un piano del suo villino in Trabia, ove, secondo il Contorno detta presentazione avvenne.

E dalle stesse dichiarazioni del Vassallo emerge la sua fittissima rete di rapporti, sempre

giustificati da asseriti motivi professionali, con tutto il vasto panorama degli esponenti mafiosi piu' in vista, quali Riccobono Rosario, Panno Giuseppe, Greco Michele, Bontate Giovanni, Vanni Calvello Alessandro ed altri, persone tutte che, secondo l'imputato, a lui si rivolgevano, chiedendo ed ottenendo di essere visitate "amichevolmente" e senza che, almeno per il periodo di servizio del Vassallo presso l'Ospedale Civico, ne restasse traccia nei relativi registri.

Che i rapporti tra il Vassallo e questi particolari pazienti andassero ben al di la' dei limiti imposti dal corretto esercizio dell'attivita' professionale e fossero invece manifestazione di ben piu' solidi legami di quelli instaurabili con occasionali conoscenze o presentazioni di comuni amici e' dimostrato almeno da due significativi episodi concernenti l'uno Bontate Giovanni e l'altro Bonanno Armando.

Da alcune lettere autografe del Bontate sequestrate a tale Pasta Innocenzo (Vol.138) emerge infatti che dal carcere a costui il Bontate si rivolgeva per cercare di ottenere dal Vassallo, persona ovviamente ritenuta ben disposta a concederle, certificazioni di favore da utilizzare

nel corso di espletamento di perizia medico-legale diretta ad accertare, in vista di eventuale concessione di liberta' provvisoria, le sue condizioni di salute.

Inoltre risulta dagli atti dell'allegato procedimento concernente l'omicidio del dr. Giorgio Boris Giuliano (Vol.4/L f.350) (Vol.6/L) che la difesa del Bonanno ebbe a produrre certificato rilasciato dal Vassallo attestante la necessita' di una operazione alla mano cui sottoporre il detenuto, da eseguirsi necessariamente presso una determinata clinica del nord Italia. I successivi accertamenti espletati consentirono di appurare che di tale intervento non vi era alcuna attuale necessita' e che comunque ben poteva essere eseguito a Palermo ambulatoriamente (la vicenda trovasi piu' compiutamente esposta nella parte della sentenza dedicata all'esame della posizione dell'imputato Bonanno Armando).

Il quadro probatorio e' completato dagli accertati rapporti del Vassallo con altri personaggi in odore di mafia o sicuramente mafiosi, quali i Rancadore di Trabia, in possesso (Vol.216 f.12) del suo privato recapito telefonico (come per altro il Bontate Giovanni, che lo

aveva annotato con particolari artifici (Vol.138) atti a consentirne la lettura solo "in chiave") ed il mafioso agrigentino Colletti Carmelo, secondo quanto si evince dalla documentazione in sequestro (Vol.198 f.265) e dalle dichiarazioni della teste Bono Benedetta confermata al dibattimento all'Ud.5 settembre 1986 f.041515) .

Ognun vede come le dichiarazioni del Contorno restino puntualmente confermate, emergendo da tutti codesti elementi da parte del professionista in esame, un'attività che purtroppo, va al di là dei limiti della deontologia professionale, dimostrando per il numero dei personaggi da lui frequentati, delle "compiacenze" che si riscontrano in modo dovizioso nel processo verso taluni personaggi, dei quali egli non poteva non conoscere la collocazione e la fama, un suo preciso inserimento nell'organizzazione "cosa nostra".

E' ben intuibile, peraltro, quale formidabile punto di forza fosse, per l'organizzazione criminale, annoverare fra i suoi membri un affermato e valente professionista del quale assicurarsi in via privilegiata le prestazioni ed a mezzo del quale stabilire importanti collegamenti con i piu' svariati ambienti, come chiaramente emerge dalle dichiarazioni della Bono.

Professionista per il quale, quindi, sotto l'usbergo della rispettata professione, erano ben possibili i rapporti con i soggetti piu' svariati e perfettamente estranei all'ambito mafioso, quali quelli che hanno partecipato alle sue nozze, cui si riferiscono le fotografie allegate dalla sua difesa.

Peraltro, ulteriori elementi a carico del Vassallo emergono dal Rapporto del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Palermo del 10 aprile 1984 (Vol.8/T f.19), concernente le risultanze delle indagini espletate su una rete di societa' fra loro collegate, talune delle quali facenti capo a Palazzolo Saveria Benedetta, convivente del corleonese Provenzano Bernardo.

Risulta dal suddetto Rapporto (Vol.8/T f.155) che nel 1981 il Vassallo (allora non compiutamente identificato) acquisto' parte del pacchetto azionario della Arezzo Costruzioni s.r.l. con sede in Palermo nella via Alcide De Gasperi 53, ove usufruiva della medesima utenza telefonica della societa' Residence Capo S.Vito S.r.l., della quale e' socia Impastato Marianna moglie di Lipari Giuseppe, imputato nel presente procedimento ed oggetto anch'esso delle
d i c h i a r a z i o n i d i B o n o

Benedetta, quale personaggio sicuramente legato ad ambienti mafiosi corleonesi, come per altro risulta anche dalle rivelazioni di Contorno Salvatore (Vol.125 f.54).

La stessa societa' aveva prima sede nella via Umberto Giordano 55, in edificio ove risultano possedere appartamenti sia la Palazzolo Saveria sia Provenzano Salvatore, fratello di Bernardo, come meglio esposto nella parte della sentenza dedicata all'esame della posizione di quest'ultimo.

Anche questo filone di indagini, pertanto, ha pienamente confermato i collegamenti del Vassallo con i piu' pericolosi ambienti di Cosa Nostra, ulteriormente riscontrando le indicazioni di Contorno Salvatore.

Il Vassallo va conseguentemente dichiarato colpevole dei reati ascrittigli; e condannato, con la concessione delle attenuanti innominate (sotto il profilo del graduale e quasi insensibile corteggiamento messo in opera nei suoi confronti da parte di affiliati alla mafia, che il prevenuto ha avuto il torto di non respingere immediatamente, finendo col restarne, come in questi casi avviene,

inestricabilmente invischiato) alla pena di anni 4 di reclusione, risultante dal seguente conteggio : p.b. (416 bis I e IV comma) anni 4 di recl.+ 1/3 (aggrav.VI comma)= a. 5 e m. 4 + m.2 per art. 112 n. 1= anni 5 e m. 6 - 1/3 (62 bis CP.)=a. 3 e m. 8 + art. 81 = anni quattro. Ad essa conseguono le pene accessorie, come da dispositivo.

Venturis Joannis

Contro il Venturis si e' proceduto per il reato 416 C.P. e 75 e 71 legge 685/75 (capi 7, 17 e 40 dell'imputazione).

Egli era uno dei componenti l'equipaggio della nave "Alexandros G" a bordo della quale si trovava un carico di ben 233 chilogrammi di eroina purissima d'origine thailandese il che determino' l'arresto del Palestini Fioravante in Egitto ed il sequestro del natante.

Il Giudice istruttore dopo aver prosciolto il Venturis con formula piena dal reato ex art 416 C.P. lo ha rinviato a giudizio per i reati di cui ai capi 17 e 40 dell'imputazione.

Osserva la Corte che per quanto possano sussistere motivi di presumibile conoscenza da parte dei componenti l'equipaggio del carico trasportato dalla nave, tuttavia non sussiste la sicurezza che anche i marinai fossero informati del materiale stupefacente che veniva trasportato dal natante.

Eppertanto, la Corte ritiene di doverlo assolvere dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Vernengo Antonino

Del Vernengo Antonino si occupa ampiamente la parte di questa sentenza relativa ai traffici di stupefacenti (CAP. X parte 2).

In questa sede puo' evidenziarsi che, secondo indagini condotte da altre autorità giudiziaria, richiamate nel Rapporto del 13 luglio 1982 detto dei "161", il Vernengo e' risultato essere in collegamento con organizzazione siriana di trafficanti di stupefacenti, facente capo a tali Ahemd Aziz Awad, Gashim Fadal, e Bach Mamhoud, dai quali si riforniva di morfina base, che veniva poi lavorata e trasformata in eroina nella raffineria della quale, come si e' visto, i Vernengo disponevano a Palermo nella via Messina Marine.

Secondo, infatti, quanto dichiarato dal Bach Mamhoud all'autorità giudiziaria di Trieste, il di lui cognato Awad Aziz era in contatto con un gruppo di quattro o cinque persone di Catania, tra cui tale Zappala' Mimmo, le quali acquistavano la morfina base, e l'Awad era andato a Palermo con costoro e con esso Bach per consegnare la droga,

ritirata da due uomini nell'autorimessa di una villa vicina al mare, a dieci-quindici minuti dall'uscita dell'autostrada di Villabate (Vol.1/S f.166) (Vol.1/S f.168).

Le dichiarazioni del Bach sono state confermate dall'Awad anche in questo processo (Vol.8/A f.54) ed in sede di ispezione giudiziale il predetto ha, altresì, riconosciuto ed indicato la villa in questione, risultata essere quella di Vernengo Antonino (Vol.8/A f.60).

Ulteriori collegamenti con altri grossi trafficanti di droga risultano ricordati nel Rapporto del 13 luglio 1982, ove è cenno al mandato di cattura emesso dal Giudice istruttore di Napoli nei confronti di Vernengo Antonino, del di lui fratello Piero, del cugino Giuseppe, nonché di Nicolini Angelo, Riccardo, Simone e Cozzolino Carlo ed altri. Nel corso del suo interrogatorio l'imputato in esame ha ammesso di aver, per questa vicenda, già riportato condanna.

Totta Gennaro (Vol.4 f.297) + (Vol.72 f.58) e segg.) ha da parte sua accennato ai collegamenti tenuti dal Vernengo in Milano con i fratelli Grado, pur dicendosi all'oscuro

dell'attivit  in quel centro del Vernengo, che   tuttavia ben facile immaginare, considerata l'attivit  di trafficanti di droga che ivi espletavano i Grado. Per altro, secondo quanto dallo stesso Totta confidato precedentemente al Capitano Honorati come risulta dalla relazione di servizio del 14 giugno 1982 (Vol.1/B f.69) e (Vol.1/B f.227), Vernengo Antonino, insieme al fratello Pietro, era riuscito a sfuggire all'irruzione dei carabinieri nella raffineria di droga di via Messina Marine ed aveva costituito insieme al citato fratello, a Aglieri Giorgio, a Mafara Francesco e ad Grado Antonino una "specie di societ " con lo scopo di mantenere i collegamenti con gli ultimi due suddetti e poterli tenere a disposizione in ogni circostanza. I due risultano, infatti, scomparsi contemporaneamente nel corso della c.d. "guerra di mafia".

Calzetta Stefano (Vol.11 f.60), (Vol.11 f.204) e (Vol.11 f.205) + (F.P. I f.14) + (F.P. II f.58)), dopo aver riferito che la raffineria di via Messina Marine, anche se gestita dai Vernengo, si apparteneva a tutte le famiglie della "mafia vincente", ha precisato che
i l c h i m i c o d e l l a

raffineria predetta era proprio Vernengo Antonino, che nell'ambiente, come dall'imputato ammesso, tutti chiamavano "Ninu u dutturi", poiche' aveva studiato chimica e si era impadronito dei metodi di raffinazione insegnatigli dai chimici francesi poi coinvolti nella vicenda della raffineria di Alberti Gerlando scoperta in contrada S.Onofrio di Trabia. Cio' il Calzetta aveva appreso dagli Zanca cosi' come dagli stessi aveva saputo che al momento della irruzione dei carabinieri il Vernengo era riuscito a fuggire con ancora indosso il camice.

Anche Sinagra Vincenzo di Antonino ha dedicato un breve accenno all'imputato in esame (Vol.86 f.64), dicendolo genericamente appartenente alla cosca dei Marchese.

Piu' precisa indicazione ha fornito Buscetta Tommaso (Vol.124 f.9) + (Vol.124/A f.7), riferendo che tutti i Vernengo fanno parte della famiglia mafiosa di S.Maria di Gesu' e che Vernengo Antonino, come il Buscetta apprese dai Grado, era chimico esperto nella raffinazione della eroina.

L'appartenenza di tutti i Vernengo, e di Antonino in particolare, alla cosca di S.Maria di Gesu', e' stata ribadita da Contorno Salvatore (Vol.125 f.3), (Vol.125 f.146) e (Vol.125 f.151), il quale ha altresì aggiunto che "Ninu u dutturi" ha provveduto ad istruire tutta una schiera di provetti chimici capaci di occuparsi della raffinazione dell'eroina, quali, i congiunti Pietro, Luigi, Cosimo, Giuseppe e Vernengo Ruggero, Urso Giuseppe, De Simone Antonino, Costantino Antonino ed altri.

Coniglio Salvatore (Vol.206 f.16) ha ribadito che alla raffineria dei Vernengo si approvvigionavano tutti i maggiori trafficanti che con cui loro erano in contatto, come Capizzi Benedetto, Pullara' Ignazio e Adelfio Giovanni.

Quanto alle risultanze bancarie si rimanda a quanto gia' esposto nella parte della sentenza relativa ai traffici di droga di Spadaro Tommaso e piu' specificamente alle operazioni bancarie condotte dall'imputato Di Pace Giovanni, il quale tra l'altro richiese l'emissione di un gruppo di vaglia bancari per conto di Teresi Girolamo,

alcuni dei quali, per lire 21.000.000, risultano negoziati dal barbiere Gatto Luigi, del quale piu' volte si e' parlato, gestore di un esercizio in via Torino frequentato da notissimi e numerosissimi esponenti mafiosi, come Giovanni Bontate, Prestifilippo Mario ed altri. Il Gatto ha sostenuto di aver operato nell'interesse di Bruno Felice, suo congiunto coinvolto in indagini concernenti gravi traffici di droga pendenti presso altre autorita' giudiziarie ed il Bruno (Vol.90 f.55) ha dichiarato che i titoli gli erano stati dati da Vernengo Antonino, in parziale pagamento di una villa costruitagli nella zona di Ficarazzi.

Rileva la Corte che il Vernengo Antonino risulta raggiunto da gravi e convincenti elementi di prove in ordine a tutti i reati a lui ascritti.

Pertanto, se ne deve affermare la responsabilita' e per lui si ritiene congrua la pena di anni 16 di reclusione e lire 90.000.000 di multa risultante dalla somma della pena per l'art.416 C.P. con la pena (anni 6 di reclusione) con quella attinente ai capi 13 e 22 (anni 4 di reclusione e L.30.000.000 di multa + 1/3 ex art.74 n.2 legge 685/75 = anni 5 e mesi 4 e L.40.000.000 di multa + 1/2 ex

art.74 I cpv. stessa legge = anni 8 di reclusione e
L.60.000.000 di multa + art.81 cpv C.P. = anni 10 di
reclusione e L.60.000.000 di multa) cui conseguono
quelle accessorie come da dispositivo.

Vernengo Cosimo

Il prevenuto in esame, inserito nel gruppo dei 161 con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol 1 f. 90), fu indicato come "uomo d'onore" attraverso le dichiarazioni di Buscetta Tommaso (Vol.124 f.9) + (Vol.124/A f.7) e (Vol.124/A f.115), secondo cui "tutti i Vernengo sono uomini d'onore ed appartengono alla famiglia di S.Maria di Gesu'".

Peraltro tali asserzioni risultano essere ribadite e completate dalle specifiche accuse formulate da Contorno Salvatore (Vol.125 f.44), (Vol.125 f.65), (Vol.125 F.146)), secondo cui Vernengo Cosimo figlio di Giuseppe e', insieme al padre ed al fratello Luigi, "uomo d'onore" della suddetta famiglia di S.Maria di Gesu' e chimico esperto nella raffinazione dell'eroina dopo gli insegnamenti datigli, assieme a numerosi altri componenti del clan familiare, da Vernengo Antonino.

Tali accuse trovano un primo riscontro nella denuncia in data 25 marzo 1978 (Vol.1 f.196) del Vernengo Cosimo in occasione dell'arresto, per

oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, di Spadaro Francesco di Giuseppe, che si trovava in sua compagnia. Quest'ultimo, come e' noto, viene indicato come uno dei killer al servizio della sanguinaria cosca di Corso dei Mille, imputato nel presente procedimento anche di taluni omicidi.

Ne' deve considerarsi casuale il fatto che in compagnia di un sanguinario killer si trovasse Vernengo Cosimo, poiche' da altri atti risulta che proprio questa era la sua compagnia preferita.

Invero nell'ambito delle indagini conseguenti all'omicidio di Antonino Ferdico (Vol.198 f.86), Tagliavia Gioacchino e Sinagra Vincenzo di Salvatore, che le indagini di cui al presente procedimento indicano come pericolosissimi componenti della stessa sanguinaria cosca di Corso dei Mille (il primo poi ucciso dai suoi stessi compagni, come rivelato da Sinagra Vincenzo di Antonino), vennero incriminati, insieme a Vernengo Ruggero, anch'esso, imputato nel presente procedimento quale affiliato alla cosca mafiosa di S.Maria di Gesu', per un connesso episodio di violenza carnale e sequestro di persona in danno della prostituta Lo Iacono Teresa Rachele,

verificatosi il 25 giugno 1978 (Vol.198 f.119), (Vol.198 f.139), (Vol.198 f.187), (Vol.198 f.208). Se ne protestarono innocenti, ma dall'interrogatorio reso da Tagliavia Gioacchino il 3 ottobre 1978 (Vol.198 f.193) e da quello reso da Sinagra Vincenzo di Salvatore in pari data (Vol.158 f.190) emerge che gli stessi avvicinarono la prostituta mentre si trovavano in compagnia di Vernengo Ruggero nonche' di un certo Cosimo cugino del predetto.

Trattasi appunto dell'imputato Vernengo Cosimo, cui evidentemente la compagnia di spietati killers come Spadaro Francesco di Giuseppe e Sinagra Vincenzo di Antonino riusciva particolarmente gradita.

Altro importante riscontro alle accuse formulate contro il Vernengo emerge dalle circostanze stesse del suo arresto, dopo la lunga latitanza cui s'era dato dopo l'emissione nei suoi confronti del provvedimento del luglio 1982. Il 25 marzo 1985, infatti, venne sorpreso in Crotone (Vol.189 f.26) in compagnia di Di Fresco Onofrio, trafficante di droga menzionato nelle dichiarazioni di Calzetta Stefano, e Urso Giuseppe, a l t r o " u o m o

d'onore" implicato nel blitz di Villagrazia ed imparentato coi Vernengo. Lo stesso Vernengo Cosimo nel corso del suo interrogatorio smentiva l'assunto difensivo degli altri imputati, che sostenevano di essersi recati solo casualmente in Calabria e di non conoscersi tra loro.

Peraltro l'arresto dell'imputato insieme ai due personaggi indicati, anch'essi implicati in traffici di droga, comprova ulteriormente il suo stabile inserimento nella organizzazione mafiosa.

Conseguentemente la Corte ritiene sussistere prove evidenti della sua reita' in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 dell'imputazione.

Per contro per quanto riguarda il suo inserimento nel traffico di stupefacenti, il quale risulta certamente avvalorato dall'ambito familiare cui egli appartiene, non risultano concreti elementi di conferma delle circostanze indiziarie che vi afferiscono, sicche' questa Corte ritiene di doverlo dai reati di cui agli artt. 75, 71 e 74 della legge sugli stupefacenti, assolvere per insufficienza di prove.

Congrua pena per i reati in ordine ai quali si afferma la responsabilita' appare quella di anni 7 di

reclusione risultante dal conteggio seguente: anni 4
reclusione p.b. (art. 416 bis C.P. 1' e 4' comma) + un
terzo = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 (art. 112 n. 1 C.P.)
= anni 6 + anno 1 (art. 81 C.P.) = anni 7 di
reclusione.

Vernengo Giuseppe n.5.1.1935

Fratello del piu' noto Pietro, e' rimasto implicato in numerose vicende giudiziarie, fra cui quella relativa al c.d. covo di Corso dei Mille e nelle indagini conseguenti al Rapporto del 13 luglio 1982 c.d. dei 161.

Attraverso le rivelazioni di Buscetta Tommaso, concernenti tutta la famiglia Vernengo, i cui componenti vengono da lui indicati come "uomini d'onore", si procedette contro di lui per i reati di cui all'imputazione.

Peraltro, le indicazioni del Buscetta hanno trovato piena conferma e riscontro in quella del Contorno (Vol.125 f.3) che ne ha chiarito la qualita' di affiliato alla cosca mafiosa di S. Maria di Gesu' insieme ai fratelli Pietro e Antonino.

I suoi legami con i piu' feroci criminali di Cosa Nostra emergono gia' dalle dichiarazioni della teste Scianna Rosetta (Vol.12/L f.119), la quale lo indica come uno degli abituali frequentatori della

autotappezzeria di Spitalieri Rosario (c.d. "covo" di Corso dei Mille), centro di riunione e base operativa, tra gli altri, di Greco Giuseppe di Nicolo' e Greco Giovannello, Marchese Pietro ed altri dei responsabili della sanguinosa rapina alla Cassa di Risparmio di Palermo, della quale tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio del dr. Giorgio Boris Giuliano, che condusse quelle indagini le quali costituirono poi il movente della sua uccisione.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10, dichiarando assorbito per la medesimezza del fatto nel primo di essi il capo 5; mentre va assolto per insufficienza di prove dai reati relativi agli stupefacenti, perche' al di fuori dell'ambito parentale in cui floridamente esso veniva perpetrato dal Vernengo Pietro e dal Vernengo Antonino, nulla emerge di specifico nei suoi confronti quindi egli va assolto da tali reati per insufficienza di prove.

Giusta pena da infliggere all'uopo avuto riguardo alle circostanze di cui all'art.133 C.P. appare quella di anni 8 di reclusione e L.3.000.000 di

multa (p.b. anni 4 di reclusione per art.416 bis 1 e 4 comma + 1/3 per aggravante di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 per art.112 n.1 C.P. = anni 6 + anni 2 e L.3.000.000 di multa per continuazione = anni 8 e 3.000.000 di multa.

Conseguono le pene accessorie come da dispositivo.

VERNENGO Giuseppe nato il 5.1.1935

a) Ha tratto sul c/c 20222/46 della Banca Popolare Siciliana - agenzia di Acqua dei Corsari - i seguenti assegni:

n.3918327 del 02.08.1975 di lire 200.000;

n.5347116 del 30.01.1976 di lire 450.000,

negoziati da OLIVERI Giovanni, nato a Villafrati il 21.3.1945.

Vernengo Giuseppe n.29.11.1940

Cugino di Vernengo Pietro, contro di lui si procedette in ordine ai reati di cui agli artt. 75 e 71 legge n. 685 del 1975 e di furto aggravato di energia elettrica in quanto coinvolto nelle indagini attinenti al c.d. "laboratorio" per la raffinazione di eroina scoperto l'11 febbraio 1982 in questa via Messina Marine.

In seguito alle rivelazioni del Buscetta Tommaso che indicava tutti gli appartenenti al gruppo Vernengo quali "uomini d'onore" si procedette contro di lui anche per i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis

Del Vernengo tratta ampiamente la parte di questa sentenza, cui si rimanda, dedicata alla scoperta del summenzionato laboratorio per la raffinazione dell'eroina.

In questa sede giova ricordare che l'11 febbraio 1982 i Carabinieri fecero irruzione in una villetta in costruzione sita nella via Messina Marine, di proprieta' di Di Salvo Nicola, nella quale, oltre ad un attrezzato laboratorio per la raffinazione

di sostanze stupefacenti, alimentato da rete elettrica abusivamente allacciata, vennero rinvenuti diversi documenti, tra cui una polizza assicurativa intestata all'imputato (Vol.3/S f.55).

Il suo coinvolgimento nella gestione della raffineria in questione appare di tutta evidenza ove si consideri che nel corso della perquisizione effettuata all'interno del villino del Di Salvo venne ritrovata, come si e' detto, la polizza di assicurazione, di cui sopra, rilasciata al prevenuto per l'automezzo targato PA-445838. D'altra parte, controlli nella zona, effettuati nella stessa mattinata dell'11 febbraio, portavano a notare il pulmino Fiat targato PA-445838 parcheggiato in via Messina Marine all'altezza del civico 66 e cioe' in prossimita' di quello 66/H che contrassegnava il villino del Di Salvo. Il veicolo presentava gli sportelli non chiusi a chiave (Vol.1/S f.43) + (Vol.3/S f.175)).

Cio' porta a concludere non solo che anche Vernengo Giuseppe era stato nel laboratorio ma che, molto verosimilmente, era ancora sul posto poco prima dell'arrivo dei Carabinieri e che, allontanandosi in fretta, non aveva potuto riprendersi l'automezzo per

la presenza dei militari. Seconda tale conclusione, peraltro, il ritrovamento di tre tazzine di caffè' ancora tiepide nei locali della raffineria.

I suoi legami con Di Salvo, per altro, venivano accertati anche attraverso le espletate indagini bancarie, dalle quali emerge che un assegno da lire 3.500.000 dal Di Salvo emesso era stato utilizzato dal Vernengo per l'acquisto di una autovettura Renault Alpine intestata a De Luca Vita, madre del Vernengo (Vol.4/S f.344) + (Vol.5/S f.50)).

Per altro, in data 13 novembre 1979 (Vol.1 f.222) il Vernengo era stato controllato da una pattuglia della Squadra Mobile in compagnia del cugino Vernengo Pietro e del Di Salvo Nicola, il quale, sentito nell'occasione, ebbe a dichiarare di essere un dipendente del Vernengo Giuseppe, che per la sua opera di camionista lo ricompensava con lire 20.000 al giorno (Vol.3/S f.20), somma che evidentemente gli aveva consentito di accumulare risparmi per ben 35.000.000, impiegati, come e' stato accertato, nei lavori di ristrutturazione del villino adibito a raffineria.

Ma, oltre alle risultanze delle indagini conseguenti alla scoperta del summenzionato laboratorio di droga, significativi dell'inserimento del Vernengo Giuseppe nella organizzazione mafiosa sono altresì il suo coinvolgimento in indagini condotte dall'autorità giudiziaria di Napoli per traffico di droga nei confronti del predetto, dei cugini Pietro ed Antonino, di Nicolini Angelo e dei fratelli Cozzolino (Vol.1 f.226) nonché i suoi rapporti, anche di natura economica, intrattenuti con elementi vicini alle cosche corleonesi.

Infatti il coimputato Mandalari Giuseppe, azionista di società facenti capo al famigerato Riina Salvatore, risulta essere anche procuratore di Vincenza Mondì, moglie del Vernengo (Vol.1 f.228).

L'imputato, inoltre, nel novembre del 1970 e nel maggio 1976, venne identificato rispettivamente in Ventimiglia ed in Piazza Kalsa con Tinnirello Gaspare, fratello dell'attuale coimputato Vincenzo, con il quale lo stesso Vernengo venne controllato in Squinzano il 23 aprile 1976 (Vol.1 f.230). E deve altresì ricordarsi che, nell'immediatezza della scoperta del laboratorio di

via Messina Marine proprio il Tinnirello Vincenzo fu controllato all'interno della fabbrica di ghiaccio di Vernengo Pietro ove era contestualmente presente tale D'Alia Giovanni, cugino di quell' Nicolini Angelo che si e' menzionato come coimputato di Vernengo Giuseppe nel procedimento nei suoi confronti promosso dall'Autorita' giudiziaria di Napoli.

Significative sono ancora le circostanze dell'arresto del Vernengo, in data 15 febbraio 1983, ad opera della Guardia di Finanza di Siracusa in una brillante operazione anticontrabbando, che ha portato al sequestro di quasi sedici tonnellate di tabacchi lavorati esteri.

Così' come significative sono le circostanze dell'arresto del di lui fratello Ruggero nella villa di via Valenza nel corso del c.d. blitz di Villagrazia.

Considerate le suesposte risultanze, non si vede come possa dubitarsi delle dichiarazioni di Contorno Salvatore (Vol.125 f.146), il quale non solo ha accusato il Vernengo di appartenenza a Cosa Nostra ma lo ha altresì indicato come provetto chimico istruito, insieme a numerosi altri, nella

raffinazione dell'eroina dal cugino Vernengo Antonino , detto, per la sua particolare abilita' nel campo, "Ninu u dutturi".

L'imputato va, pertanto, condannato per tutti i delitti a lui ascritti dichiarando pero' assorbiti nel capo 22 i capi 394 e 395.

Stante l'intensita' del dolo e la gravita' dei fatti, appare congrua la pena di anni 18 di reclusione e lire 160 milioni di multa Essa risulta dalla somma della pena stabilita per i capi 1 e 10, anni 8 di reclusione (p.b. per art.416 bis 1 e 4 comma anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravante di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 per art.112 n.1 C.P. + anni 2 art.81 cpv C.P. = anni 8) con quella adottata per i capi 13 e 22 di anni 10 di reclusione e L.160.000.000 di multa (p.b. anni 4 di reclusione e L.80.000.000 di multa per art.71 legge 685/75 + 1/3 ex art.74 n.2 stessa legge = anni 5 mesi 4 e L.100.000.000 di multa + 1/2 art.74 1 cpv = anni 8 di reclusione e L.150.000.000 + art.81 + anni 10 di reclusione e L.160.000.000 di multa)

Vernengo Luigi

Indicato da Contorno Salvatore (dapprima erroneamente come Ruggero) quale affiliato, insieme al padre Giuseppe ed al fratello Cosimo, alla cosca mafiosa di S.Maria di Gesu' (Vol.125 f.3), (Vol.125 f.65), (Vol.125 f.75) e (Vol.125 f.146), e' stato dal medesimo Contorno regolarmente riconosciuto in fotografia. In quella occasione, il Contorno medesimo ha rettificato l'erronea indicazione anagrafica che egli ne aveva dato relativamente al nome di battesimo (indicato in un primo tempo come Ruggero).

Nel corso di altro suo interrogatorio il Contorno lo ha ancora piu' esattamente identificato, ulteriormente indicandolo come cognato del coimputato Marino Mannoia Francesco ed ancora riferendo di aver da quest'ultimo appreso che Vernengo Luigi, insieme ai congiunti Cosimo, Pietro, Giuseppe e Ruggero, ad Antonino De Simone ed a Costantino Antonino, e' chimico esperto nella raffinazione dell'eroina, a cio' istruito dallo zio Antonino Vernengo inteso "u dutturi".

Le dichiarazioni del Contorno fanno eco a quelle precedentemente rese da Calzetta Stefano e Buscetta Tommaso, il primo dei quali ha ampiamente riferito sui Vernengo, indicandoli come un potente gruppo familiare mafioso ai vertici delle organizzazioni criminose e l'altro testualmente dichiarando (Vol.124 f.9) che "tutti i Vernengo sono mafiosi ed appartengono alla famiglia di S.Maria di Gesu'".

Ed innumerevoli sono stati i riscontri a queste concordanti e ricorrenti accuse, ampiamente esposti nelle parti della sentenza dedicate all'esame delle posizioni dei vari Vernengo, alla scoperta della raffineria di via Messina Marine ed alla stessa "guerra di mafia", che ha avuto i Vernengo tra i suoi indiscussi protagonisti.

L'imputato va, pertanto, ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10; mentre non appaiono sufficienti le prove acquisite in ordine al suo coinvolgimento nello spaccio di stupefacenti, onde va assolto dai reati correlativi per insufficienza di prove. La pena appare adeguata in quella di anni 7 di reclusione (p.b. anni 4 reclusione art. 416 bis C.P. 1 e 4 comma + 1/3 = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 art. 112 n. 1 C.P. = anni 6 + anno 1 art. 81 C.P. = anni 7 di reclusione.

Ad essa conseguono le pene accessorie indicate
in dispositivo.

Vernengo Pietro

Nella trattazione relativa ai traffici di eroina si staglia nettamente, per l'intensita' dei traffici e l'importanza del personaggio in seno a "cosa nostra" la figura di Vernengo Pietro, che ha certamente svolto un ruolo di primaria importanza in questa che si e' rivelata essere la piu' importante e redditizia attivita' della associazione criminosa.

Qui si accennera' solo ad alcuni degli episodi salienti nella vita di questo personaggio, il cui nome ricorre con frequenza impressionante nelle dichiarazioni dei vari Calzetta, Sinagra , Buscetta, Contorno ed altri. Vi e' solo da sottolineare come, anche in questo caso, dette dichiarazioni hanno solo avuto la funzione di confermare quanto gia' emerso in precedenza da riscontri oggettivi gia' acquisiti.

Alla raffineria di eroina di via Messina Marine (capacita' di raffinazione valutata intorno ai 50 Kg. di eroina alla settimana) si era giunti proprio seguendo i movimenti del Vernengo: ed, invero, i

Carabinieri, seguendo gli spostamenti delle autovetture usate dall'imputato, il giorno 1 febbraio 1982, riuscivano a localizzare le due attigue costruzioni di via Messina Marine, di proprieta' di Di Salvo Nicola e Alfano Paolo.

Il Vernengo, inoltre, veniva identificato dal carabiniere Spezia Salvatore che aveva partecipato all'operazione e che aveva visto uscire l'imputato dal cancello del villino a bordo dell'autovettura targata CS-260418, in uso allo stesso, come ammesso esplicitamente anche da Aglieri Provvidenza, moglie del Vernengo e figlia di Aglieri Giorgio.

Dalle dichiarazioni del Calzetta - gran frequentatore di tutti i coimputati gravitanti nel Corso dei Mille e dintorni - si e' appreso, ad abundantiam, che:

- la famiglia dei Vernengo dominava sulla zona di Palermo-est assieme ad altri gruppi mafiosi;

- l'imputato era un assiduo frequentatore di Di Pasquale Giovanni, Zanca Carmelo, Di Salvo Nicola (VOL.11 F.40);

- era intervenuto su Zanca Melo affinche' questi moderasse l'entita' della tangente che i suoi fratelli, gestori della "Termoblock", dovevano

corrispondere; (VOL.11 F.40) - capo n.275 dell'epigrafe);

- era suo amico sin dall'infanzia e da lui aveva appreso notizie sulle organizzazioni mafiose (VOL.11 f.59)

- gli aveva proposto di portare droga negli U.S.A. (VOL.11 F.61)

- Mafara Francesco era scomparso dopo aver fatto visita al Vernengo e quest'ultimo, lo aveva insultato chiamandolo "pezzo di merda" (VOL.11 f.61);

- in sua presenza si era incontrato ed abbracciato con uno del clan dei "cavadduzzi" di Catania ed, anzi, conoscendo la passione ippica dello stesso, aveva proposto di farlo arrabbiare con delle allusioni allo scarso valore di un cavallo (VOL.11 f.62, 203);

- si era vantato con lui del fatto che la scoperta ed il successivo sequestro di una ingente somma di denaro presso il suocero Aglieri Giorgio (in conseguenza del c.d."blitz di Villagrazia") non aveva minimamente arrecato danno alla organizzazione (VOL.11 F.89)

- il costruttore Amato Federico era un suo prestanome nell'attivit  edilizia (VOL.11 F.62);

- operava, nel campo nel contrabbando di t.l.e., con Zanca Melo, D'Agostino Emanuele, Contorno Totuccio, Marino Mannoia Francesco;

- era frequentato da Costantino Antonino che fungeva da suo corriere di droga all'estero (vedi episodio scomparsa Mafara).

Anche Sinagra Vincenzo conosce bene l'imputato e riferisce che:

- era stato uno dei complici nell'omicidio del Rugnetta (Vol.1/F f.161)

- l'imputato faceva lavorare con lui il "Tempesta" nel contrabbando di tabacchi e nel traffico di stupefacenti (VOL.1/F f.180);

- era compare di Di Salvo Nicola e socio dello stesso nella raffineria di Via Messina Marine (VOL.1/F F.192);

- cugino di Schiavo Carlo, era "troppo grosso" per occuparsi di reati minori.

Anche Bruno Felice lo conosce come compare di Di Salvo Nicola e insieme a lui lo vede. Al Felice, inoltre, presenta Alfano Paolo (detto "Petru u' zappuni") e gli fa acquistare una partita di ceramiche che l'Alfano, poi, non paga (circostanza confermata al dibattimento dal Bruno udienza 14 novembre 1986).

Vi e', ancora, da ricordare come il villino di Via Valenza, ove il 19 ottobre 1981 fece irruzione la Polizia, interrompendo un summit mafioso ad altissimo livello (c.d."blitz di Villagrazia") sia risultato formalmente di proprieta' di Vernengo Ruggero, ma nella effettiva disponibilita' dell'imputato.

Questo episodio - inquadrato nella sua giusta dimensione dalla Corte d'Appello di Palermo - va ad aggiungersi agli altri di pari valenza probatoria e da' l'esatta idea dello spessore mafioso del Vernengo, inchiodandolo alle sue precise responsabilita' di grande protagonista della c.d."guerra di mafia" e grande alleato dei Greco e dei Corleonesi.

Il Vernengo, appartenendo alla "famiglia" di Santa Maria di Gesu', e' ben conosciuto da Contorno Salvatore il quale ampiamente ne parla (Vol.125 f.3, 6, 59, 87, 115, 137, 148, 150, 151, 155, 167, 173, 180, 197, 198, 200).

In quei punti, il Contorno, dopo aver collocato l'imputato nella "sua famiglia" insieme con i fratelli (tra i quali Antonino inteso "u dutturi" per la sua capacita' nel campo della raffinazione di eroina), conferma come lo stesso sia compare di Di Salvo Nicola e come l'Amato costruttore sia suo prestanome.

Riferisce, inoltre, il Contorno come il Vernengo avesse richiesto l'aiuto di Bontate Stefano affinché Michele Greco convincesse il titolare della cereria Gange a cedere a prezzo conveniente l'esercizio ai suoi cognati Aglieri: detto per inciso, la cereria, successivamente, venne distrutta completamente a seguito di un attentato dinamitardo con fini estorsivi (capi 293 e segg.).

Aggiunge il Contorno risultargli che il La Rosa Salvatore- sindaco di Belmonte Mezzagno - trafficava in droga con il Vernengo e con Zanca Carmelo e che gli Spera, sempre in collegamento con il Vernengo e coi Prestifilippo nel traffico della droga, si erano enormemente arricchiti.

Il Contorno accenna, altresì a Savoca Pino e a La Mattina Nunzio i quali, importavano morfina base, ma, poi, per la raffinazione, si appoggiavano al Vernengo.

Aggiunge il Contorno (VOL.125 F.187):

"Ho incontrato Pietro Vernengo, per l'ultima volta, prima che avvenisse l'uccisione di Stefano Bontate, e quando tutto appariva calmo, nel Carcere Mandamentale di Mazara del Vallo dove egli controllava la situazione.; io potei entrare

tranquillamente, anche se ero latitante, perche' nessuno richiedeva documenti e chiunque poteva entrare. Del resto, l'amicizia di Pietro Vernengo con Mariano Agate, capo della famiglia di Mazara del Vallo, era tale che egli stava in carcere in quel centro benissimo. Io mi recai a salutare il Vernengo senza alcun particolare motivo e solo per sincera amicizia".-

Anche Buscetta Tommaso (VOL.124 F.9) (VOL.124/A F.7) (VOL.124/A F.115)) ha confermato l'inserimento del Vernengo nella famiglia del Bontate del quale esso Vernengo si diceva un "fedelissimo".

Ha inoltre specificato di avere, poi, appreso direttamente dall'imputato come uno dei suoi congiunti fosse soprannominato "u dutturi" per la sua particolare abilita' nella raffinazione della droga.

Queste brevi notazioni - alle quali, ovviamente va aggiunto quanto gia' detto altrove circa il ruolo dell'imputato nel traffico di stupefacenti - mostrano quanto importante nel Gotha mafioso fosse la posizione del Vernengo Pietro e come questi non potesse essere rimasto, per tale suo ruolo, estraneo alla guerra di mafia ed ai crimini connessi alla stessa.

Attraverso, pertanto, le risultanze istruttorie sopra riassunte, e attraverso quelle altrove piu' dettagliatamente evidenziate relativamente all'omicidio Rugnetta (Capitolo IX) e all'innegabile inserimento del prevenuto ad alto livello nel traffico degli stupefacenti (Capitolo X) risulta in maniera inequivocabile il ruolo dal giudicabile espletato in seno a "cosa nostra" e nel traffico della droga.

Conseguentemente, egli deve essere dichiarato responsabile in ordine a tutti i reati a lui ascritti, tranne che per i reati di cui ai capi 270, 271, 272 e 275 dell'imputazione, da cui va assolto per insufficienza di prove (v.Capitolo XI, paragrafo 1).

Data la gravita' dei reati per cui va affermata la responsabilita' del prevenuto, la pena non puo' essere che quella dell'ergastolo e di L.200.000.000 di multa, da cui conseguono le pene accessorie, dettagliate in dispositivo.

V E R N E N G O

P i e t r o

a) AGLIERI Provvidenza fu Giorgio e di Basile
Elvira, nata a Palermo il 3.7.1948 -

moglie di VERNENGO Pietro -, ha tratto, sul c/c nr.95201/10 della C.C.R.V.E. - succursale 22 di Palermo -, i seguenti assegni:

n.010209748 del 12.10.1979 di lire 2.000.000;

n.010209749 del 12.10.1979 di lire 2.000.000,

emessi all'ordine della "Amato Costruzioni" S.r.l. con sede in Palermo, P.zza Vittorio Emanuele Orlando nr.6, della quale sono soci:

- AMATO Federico di Pietro, nato a Termini Imerese il 7.12.1932;

- AMATO Cristoforo di Federico, nato a Palermo il 25.4.1955;

- AMATO Pietro di Federico, nato a Palermo il 7.6.1954.

b) AGLIERI Provvidenza ha ricevuto l'assegno n.1062668 del 3.10.1978 di lire 10.000.000, tratto da GRADO Giacomo fu Giovanni, nato a Palermo il 5.6.1952, sul c/c n.96211 della C.C.R.V.E. - succursale 22 di Palermo -.

Vernengo Ruggero

Il prevenuto, insieme con tutti gli altri Vernengo, e' stato accusato di essere "uomo d'onore" da Buscetta Tommaso. Peraltro, in data 19 ottobre 1981 egli venne arrestato con alcuni altri nel corso dell'operazione di polizia che fu denominata "blitz di Villagrazia".

In quella data, all'interno di un villino di via Valenza venivano sorpresi dalla Polizia numerosi individui riuniti in un vero e proprio "summit" di mafia, i quali, per sottrarsi all'arresto ed alla identificazione, ingaggiavano un violento conflitto a fuoco con gli agenti, riuscendo a favorire la fuga di alcuni dei partecipanti alla riunione.

Nella circostanza pero' venivano tratti in arresto Profeta Salvatore, Pullara' Giovan Battista, Capizzi Benedetto, Fascella Pietro, Lo Iacono Pietro, Gambino Giuseppe, Di Miceli Giuseppe, Urso Giuseppe e lo stesso Vernengo Ruggero.

Secondo quanto emerge dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo (Vol.209 f.170), cui il giudizio

e' stato devoluto, la contemporanea presenza all'interno della suddetta villa, protetta con sofisticati sistemi audiovisivi, di un cosi' rilevante numero di individui, tutti elementi di spicco di varie cosche mafiose, e la reazione posta in essere con le armi, anche al fine di consentire verosimilmente la fuga dei partecipanti di maggior prestigio, sono tutti elementi che non danno adito ad alcun dubbio circa il fatto che al momento dell'intervento della Polizia era in corso nel villino di via Valenza una vera e propria riunione di quegli elementi di Cosa Nostra che allora conducevano la spietata e sanguinosa "guerra di mafia".

Per cio' che in particolare attiene alla posizione di Vernengo Ruggero, va rilevato come la villa in questione fosse stata acquistata proprio da lui per la somma di lire 150.000.000 da potere di Verace Teresa, cognata del noto esponente mafioso Riccobono Rosario. Il che costituisce ulteriore conferma dei rapporti intrattenuti dal prevenuto con gli appartenenti alle varie "famiglie" mafiose ed induce inoltre a ritenere l'esistenza di reciproci legami di interesse tra le organizzazioni criminali facenti rispettivamente capo al Riccobono ed ai Vernengo.

Calzetta Stefano (Vol.11 f.61), (Vol.11 f.69) (Vol.11 f.73) + (F.P. II ff.34, 57) ha indicato il Vernengo, unitamente a Rotolo Salvatore, Senapa Pietro, Alfano Paolo, Prestifilippo Mario, Spadaro Giuseppe, Marchese Giuseppe e Pullara' Ignazio, come uno dei killer del quale si avvaleva l'organizzazione mafiosa per l'esecuzione di omicidi.

Particolare rilevanza assume inoltre quanto riferito dal Calzetta circa un episodio verificatosi due giorni prima della uccisione del fratello di Mafara Francesco. Il Calzetta si era invero recato presso l'abitazione di Vernengo Pietro, trovandovi il predetto, Costantino Antonino, Sinagra Vincenzo di Salvatore e Vernengo Ruggero, mentre dopo qualche tempo era sopravvenuto il fratello del Mafara, il quale, apostrofato con pesanti insulti dal Vernengo Pietro, si era dopo poco allontanato con costui, col nipote Ruggero e col Sinagra "Tempesta". I due Vernengo ed il Sinagra avevano fatto ritorno dopo circa mezz'ora e del Mafara, da quel momento, s'erano perdute le tracce.

Peraltro, i particolari legami esistenti tra l'imputato in esame ed i piu' spietati killers della cosca di Marchese Filippo (cui lo dice appartenente Sinagra Vincenzo di Antonino (Vol.86 f.64 e segg.), e specificamente con Sinagra Vincenzo di Salvatore, risultano processualmente provati da quanto e' emerso nel corso del procedimento celebrato per l'omicidio di Ferdico Antonino, commesso in Palermo nel 1978.

Per tale delitto furono incriminati (Vol.198 f.86) Tagliavia Gioacchino (poi ucciso per mano degli appartenenti alla sua stessa cosca) ed il citato Sinagra Vincenzo detto "Tempesta". Gli stessi, insieme a Vernengo Ruggero furono altresì incolpati di un connesso episodio di violenza carnale e sequestro di persona a danno della prostituta Lo Iacono Teresa Rachele, verificatosi il 25 giugno 1978 (Vol.198 f.119), (Vol.198 f.139), (Vol.198 f.187), (Vol.198 f.208). Se ne protestarono innocenti, ma dall'interrogatorio reso da Tagliavia Gioacchino il 13 ottobre 1978 (Vol.198 f.193) e da quello in pari data reso da Sinagra Vincenzo di Salvatore (Vol.198 f.190) emerge che gli stessi, per loro ammissione,

avvicinarono la prostituta mentre si trovavano in compagnia di Vernengo Ruggero e del di lui cugino Vernengo Cosimo. E cio' pienamente riscontra le dichiarazioni del Calzetta e del Sinagra circa i legami dell'imputato in esame con i piu' pericolosi esponenti della cosca di Corso dei Mille.

Ricevono pertanto conferma le dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso (Vol.124 f.9) e (Vol.124/A f.115), secondo cui "tutti i Vernengo sono uomini d'onore ed appartengono alla famiglia di S.Maria di Gesu'" e sono tra i piu' attivi trafficanti di droga, come, per altro e' stato ribadito da Contorno Salvatore (Vol.125 f.146), (v.udienza dibattimentale 11 aprile 1986 nel punto in cui il Contorno parla della villa di Via Valenza) secondo il quale Vernengo Ruggero e' divenuto esperto chimico nella raffinazione di eroina a seguito degli insegnamenti dati a lui ed a numerosi altri membri della sua famiglia, di sangue e di mafia, dallo zio Vernengo Antonino detto "Ninu u dutturi" per la particolare abilita' acquisita in tale campo.

Inoltre, il prevenuto risulta essere stato riconosciuto in fotografia dal Coniglio Salvatore (foto 66).

Per le considerazioni suesposte l'imputato va ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1, 13, e 22, mentre va assolto con formula piena dal reato di cui all'art.416 bis C.P. perche' detenuto all'entrata in vigore della legge.

Pena congrua da infliggere appare quella di anni 14 di reclusione e L.70.000.000 di multa che risulta dalla somma di anni 4 di reclusione (art.416 C.P.) + anni 10 di reclusione e L.70.000.000 di multa (p.b. anni 4 di reclusione e L.18.000.000 di multa art. 71 legge 685/75 + 1/3 ex art. 74 n.2 stessa legge = anni 5 e mesi 4 di reclusione e L.26.000.000 + 1/2 ex art.74, I cpv. stessa legge = anni 8 di reclusione e L.36.000.000 + art.81 cpv. = anni 10 di reclusione e 70.000.000 di multa).

A detta pena conseguono le pene accessorie di cui in dispositivo.

Vessichelli Antonio

Viene indicato da Fragomeni Armando (Vol.18 f.240) quale trafficante di droga operante in collegamento con Buscetta Tommaso e Alberti Gerlando di Santo.

Sussistono a suo carico convincenti prove di colpevolezza relativamente ad un suo attivo inserimento nel traffico della droga, nonostante che, interrogato su tali accuse, si sia protestato del tutto innocente, asserendo dapprima di non conoscere il Fragomeni . Quindi, nel corso di successivo interrogatorio, ammettendo di conoscerlo e di avergli venduto un cavallo di cui era poi rientrato in possesso a cagione del mancato pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, il quale per tale causa lo aveva minacciato, preannunciandogli una prossima vendetta. Ha aggiunto di aver solo casualmente conosciuto il Buscetta, ignorandone pero' la vera identita'; di non sapere chi fosse Alberti Gerlando di Santo; di conoscere Faraone Nicola e Procida Salvatore, indicati dal

Fragomeni come componenti della stessa banda di trafficanti di droga, ma di non avere avuto mai con costoro, da lui adibiti a procacciatori di clienti per il suo maneggio di Moncalieri, alcun illecito rapporto.

Invero il Fragomeni, precisando di essere uno spacciatore di droga operante sulle piazze di Torino e Milano, ha riferito di essere entrato nel 1980 in contatto col Vessichelli, gestore del maneggio di Moncalieri, il quale si era offerto di rifornirlo di cocaina, e gliene aveva in effetti ceduto una partita, presentandogli al contempo Buscetta Tommaso, frequentatore di quel maneggio, vantandone la potenza nell'ambito delle organizzazioni mafiose.

Ha aggiunto di aver fatto presso lo stesso maneggio la conoscenza di Faraone Nicola e Procida Salvatore, con i quali aveva intensificato i suoi rapporti nel traffico di droga dopo un significativo episodio avvenuto in Palermo.

Ivi il Fragomeni, su indicazione del Vessichelli, s'era recato nel mese di agosto 1980, in compagnia degli amici Concetto Cammisa ed Orazio Amato, per rifornirsi di cocaina da

prelevare presso un non meglio indicato meccanico, del quale lo stesso Vessichelli gli aveva fornito il recapito. Giunto in Palermo, il meccanico non fu subito rintracciato ed i tre vennero indirizzati presso un villino nella zona di Carini, la cui ubicazione, descritta dal Fragomeni, e' quella dell'immobile dove il 26 agosto 1980 fu scoperta la raffineria di droga gestita da Alberti Gerlando di Giovanni.

Ivi il meccanico, sostenendo di non conoscere il Vessichelli, diede loro appuntamento per il giorno successivo presso la sua officina, ma all'incontro si presentarono invece il Faraone ed il Procida, insieme ad altre persone, tra cui Alberti Gerlando di Santo, e la convivente del Faraone, Colizzi Anna, che erano a bordo di una Volkswagen Maggiolino di colore verde.

L'incontro era servito per calmare le apprensioni del gruppo palermitano, insospettito dalla non preannunciata presenza di persone in cerca di droga in periodo in cui, a cagione della stasi estiva, i traffici erano chiusi. E l' Alberti, infatti, aveva sedutastante telefonato al Vessichelli,

rimproverandogli di aver mandato a Palermo il Fragomeni senza previamente avvertire l'organizzazione. Da quel momento comunque i contatti del Fragomeni col Procida e col Faraone erano divenuti piu' intensi e questi ultimi gli avevano rivelato di lavorare per conto di Buscetta Tommaso, da loro definito "il principe della cocaina".

La narrazione del Fragomeni, mantenuta anche in sede di confronto dibattimentale col Procida (UD. del 18 settembre 1986) ha trovato ampi riscontri: anzitutto nelle gravi contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni del Vessichelli, del Faraone, del Procida e della Colizzi in ordine alle circostanze della loro conoscenza col Buscetta e della scoperta della sua vera identita'.

Su un taccuino sequestrato alla Colizzi (F.P. Faraone f.87), inoltre, risulta annotato il nome del Buscetta, il soprannome "Roberto" sotto il quale costui si nascondeva ed il nome del di lui suocero Guimares.

E cio' prova che tutto il gruppo operante in Torino ben sapeva, ovviamente perche' compartecipe

delle sue illecite attivita', chi fosse il personaggio, allora in semi-liberta', e gli artifici cui ricorreva per nascondersi.

Quanto poi all'episodio avvenuto in Palermo, la presenza del Fragomeni e degli amici Cammisa ed Amato, risulta dalla registrazioni presso il Motel Agip nella notte tra il 15 e 16 agosto 1980 (Vol.71 f.105).

Il Faraone, il Procida e la Colizzi hanno inoltre, dopo iniziali reticenze, ammesso di essere venuti insieme quell'anno a Palermo con una Volkswagen maggiolino verde, cioe' proprio dell'autovettura a bordo della quale ha riferito di averli visti il Fragomeni.

Il Procida, pur negando l'episodio da costui narrato, ha altresì rivelato di essere un congiunto di Alberti Gerlando di Santo, indicato dal Fragomeni come corrispondente palermitano del gruppo operante in Torino.

Le indicazioni date dal Fragomeni circa la villa di Carini ove fu avviato per reperire droga perfettamente corrispondono all'ubitazione della raffineria di eroina che sarebbe stata scoperta nello stesso mese di agosto 1980. Così come appare

significativo che, secondo il Fragomeni, il Faraone avrebbe consigliato lui ed i suoi amici di recarsi a pranzo presso la Pizzeria New York City (in realta' New York Place), gestita da congiunti di Buscetta Tommaso. E la conoscenza di tale particolare (risultato perfettamente puntuale) dimostra ulteriormente la veridicita' di quanto dal Fragomeni affermato circa i legami tra il Vessichelli ed i suoi complici ed il Buscetta.

Ulteriori elementi a carico del Vessichelli emergono inoltre dalle dichiarazioni di Coniglio Salvatore (Vol.206 f.157), il quale ha riferito di averlo conosciuto a Milano e di sapere che all'epoca, quanto era "pressocche' un barbone", faceva uso di cocaina. Ha aggiunto di averlo reincontrato in carcere, apprendendo della sua vicenda giudiziaria ed, in particolare, che l'istruttore gli aveva chiesto se conoscesse tali "Turi Cammisa", cioe', secondo il Coniglio, Ercolano Salvatore. Il Vessichelli aveva quindi detto a Gaspare Brucia, coimputato del Coniglio, di far avvertire "Turi Cammisa" che il Giudice Borsellino stava indagando su di lui.

In realta' dai verbali di interrogatorio del Vessichelli non si rileva che gli siano state poste mai domande su detto "Turi Cammisa" ma e' facile ricostruire che nel corso di essi si sia parlato, anche omettendone involontariamente la verbalizzazione, di quel tal Cammisa Concetto che accompagno' il Fragomeni a Palermo nell'estate del 1980. Comunque, abbia sul nome equivocato il Vessichelli o lo stesso Coniglio, non v'e' dubbio che l'atteggiamento dell'imputato in esame, che si premura di far avvertire altro imputato che crede oggetto di indagini, conferma il suo inserimento nell'organizzazione criminosa. E la sua contiguita' in passato agli ambienti milanesi degli spacciatori di cocaina fornisce ulteriore indiscutibile riscontro alle dichiarazioni del Fragomeni, che lo ha poi descritto come perfettamente inserito in tale traffico, in collegamento addirittura coi vertici di cosa nostra.

Gli elementi evidenziati dall'istruttoria convincono, pertanto, di un attivo inserimento, come gia' anticipato, del prevenuto nel traffico della droga.

Essi, pero', non sembrano sufficienti per ritenerlo colpevole anche dei reati di cui agli artt. 416,416 bis CP. in ordine ai quali devesi adottare l'assoluzione con formula dubitativa.

Quanto alla pena per i reati i ordine ai quali si afferma la penale responsabilita' del prevenuto, essa appare congrua in quella di anni 8 e mesi sei e lire 40 mil. di multa. Essa risulta dal seguente conteggio : anni 4 recl. e 18 mil.m.(art. 71 L.n.685/75) .+1/3 (art. 74 n. 2) = a. 5 e 26 mil. m. + 1/2 (art. 74 l/o capv.) anni 8 recl. e 36 mil. m.+ art. 81 cpv. CP. = anni 8 e m. 6 e lire 40 mil. di multa.

Ad essa conseguono quelle accessorie come da dispositivo.

Viola Giuseppe

L'imputato Viola Giuseppe si trova invischiato a titolo di prestanome nell'attivita' della Enologica Galeazzo s.p.a., societa' costituita con atto in notar Morello il 27 marzo 1981 da La Fiura Filippa e da D'Amico Baldassare con un capitale sociale di lire 200.000.000 ed un oggetto sociale relativo alla produzione ed al commercio di vini e derivati, nonche' l'attivita' di trasporto di cose e di persone (Vol.2/Sa f.22, 35).

In realta', il Viola Giuseppe titolare di un modesto negozio di abbigliamento in Partinico appare come uno dei tanti prestanome del Vernengo Antonino (i cui contatti con l'Amato Federico, amministratore della societa' risultano provati), come lo erano tale Sardina Anna, coniugata con Napoli Stefano, La Fiura Filippa moglie del Vernengo Antonino e D'Amico Baldassare, fidanzato della figlia del Vernengo.

Nonostante l'evidenza il Viola interrogato, quando gli furono contestati i dati sopra

riassunti si e' protestato innocente, asserendo di avere effettivamente esborsato lire 150.000.000, costituenti la sua quota di partecipazione, e cio' nonostante risulti essere il gestore di un modesto negozio di abbigliamento in Partinico come sopra gia' indicato.

Sennonche', egli non fornisce nessuna prova efficiente di una situazione economica cosi' florida da consentirgli di versare in contante la somma di lire 150.000.000 milioni. Eppertanto, avuto riguardo anche al risultato complessivo delle indagini da cui la reale appartenenza al Vernengo della societa' luminosamente si deduce, deve riconoscersi esatta la tesi dell'accusa secondo la quale, la persona e l'attivita' del Viola fu strumentale rispetto ad un'opera di riciclaggio di denaro derivante da illecite attivita' che veniva reimmesso sul mercato con la facciata "pulita" di un'attivita' perfettamente lecita a carattere industriale.

Pertanto, ne va affermata la responsabilita', previa degradazione dell'imputazione contestatagli in quella di ricettazione di cui all'art.648 C.P.. Congrua pena da infliggere appare quella di anni 2 e mesi 2 e L.2.000.000 di multa, che appare consona alla

gravita' del fatto ed alle circostanze tutte di cui
all'art.133 C.P. di cui vanno dichiarati condonati
anni 2 e L.2.000.000 di multa.

Vitale Giuseppe

Nei confronti di Vitale Giuseppe, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 201/84 del 13 giugno 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

La posizione del Vitale Giuseppe rimane delineata sulla base delle investigazioni brillantemente eseguite da agenti speciali della polizia statunitense. In particolare dall'affidavit dell'agente Rooney Charles (f.024773 ss) emergono una serie di intercettazioni telefoniche tra Alfano Pietro ed il Vitale Giuseppe che sfrondate dal loro consueto linguaggio criptico ed adeguatamente interpretate, forniscono la certezza del coinvolgimento del Vitale (che peraltro risulta anche da tutto il contegno del prevenuto, dai suoi movimenti, dai suoi incontri, attentamente seguiti e riportati nel predetto affidavit nel traffico della

droga tra la Sicilia e l'America esemplarmente rivelate dalle indagini della polizia statunitense consacrate nel predetto affidavit.

Per quanto si voglia essere creduli, invero, frasi come : "Vai a fare una passeggiata?"...; ed alla domanda: "Dove?" la risposta: "Dove siamo andati la prima volta...dove sta Salvatore, li'"; nonche' altre come quella relativa a migliori "informazioni che avrebbe ricevuto (l'Alfano) quando una certa persona gli avrebbe telefonato, non possono che sottintendere argomenti relativi al traffico di droga.

Peraltro la vicinanza del Vitale e i rapporti telefonici continui, incessanti, nonostante la lontananza delle rispettive localita' di residenza con Alfano Pietro, persona sicuramente invischiata nel traffico di eroina, costituiscono ulteriori elementi che inducono la Corte ad affermare la responsabilita' del Vitale in ordine al reato di cui al capo 13 per il quale sembra congrua la pena di anni 5 e L.30.000.000 di multa, cui conseguono l'interdizione perpetua dai pp. uu. e quella legale durante l'espiazione della pena, nonche' per l'indubbia pericolosita' la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Per contro, non sussistono elementi sicuri e tranquillanti per affermare la responsabilita' dell'imputato anche per i capi 1, 10 e 22.

Invero, nonostante da un lato, i rapporti con elementi di "cosa nostra" potrebbero far ritenere che anche il Vitale ne facesse parte, in realta' non sussistono altre indicazioni in base alle quali si possa affermare la qualifica di "uomo d'onore" del prevenuto. Ne' in base alle indicazioni raccolte e sopra riassunte emerge che il Vitale fosse sicuramente inserito in un'associazione finalizzata dallo scopo di spacciare la droga, dovendosi opinare piuttosto per una sua partecipazione a carattere isolato.

Vitale Gregorio

Indicato da Azzoli Rodolfo (Vol.19 f.54) - (Vol.19 f.64) come appartenente al gruppo dei Grado, con costoro rifugiatosi in Spagna dopo lo scoppio della c.d. "guerra di mafia", venne nei suoi confronti emesso mandato di cattura 44/84 del 14 febbraio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Secondo quanto risulta dall'ordinanza-sentenza di rinvio a giudizio, Azzoli Rodolfo, il Vitale segui' i Grado nella loro "emigrazione" spagnola e che la circostanza ha trovato conferma nelle deposizioni di Cavello Enrique e di Martines Fernandez Maria Dolores, portieri rispettivamente dell'edificio S.Maria e del complesso Marina Sedavi di Benidorm, che hanno fotograficamente riconosciuto il prevenuto come uno di coloro che partecipavano alle riunioni tenute nell'appartamento di Grado Vincenzo (Vol.19 f.52) e segg.).

E sulle ragioni di tali riunioni appare particolarmente significativa la deposizione della Martines, secondo la quale esse avvenivano di frequente ed avevano un carattere molto riservato, dato che i convenuti facevano uscire le donne e rimanevano appartati durante un tempo di circa due ore e piu', "svolgendosi tutto in maniera tranquilla e senza problemi apparenti".

Osserva la Corte che mentre non sussiste alcun elemento a carico dell'imputato in ordine i reati di cui ai capi 1 e 10, ed anzi dalle dichiarazioni del Contorno che esclude trattarsi di "uomo d'onore" sussiste persino la prova contraria, onde egli va assolto da tali capi con la formula per non aver commesso il fatto.

Le risultanze dell'istruttoria sopra riassunte non sembrano sufficienti per poterne affermare la responsabilita' in ordine i capi 13 e 22 al lui pure contestati. Ed invero, il semplice fatto che egli abbia partecipato a riunioni riservate con i personaggi sopra descritti costituisce elemento fortemente indiziario, ma non sufficiente a ritenerlo pienamente inserito nei traffici relativi agli stupefacenti con i fratelli Grado.

Va, pertanto, da tali reati assolto per insufficienza di prove.

Vitale Paolo

Vitale Paolo e' stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di favoreggiamento personale (capo 134), per aver fornito a Bruno Francesco un alibi, rivelatosi mendace, nel corso delle indagini sull'omicidio Gallina Stefano, dichiarando ai Carabinieri che lo interrogavano di essere stato insieme al predetto intorno alle ore 13,30 dell' 1 ottobre 1981 (Vol.1/V f.170606 e segg.).

Il Vitale Paolo, socio di Bruno Francesco e Biondo Salvatore in una impresa di costruzioni, veniva interrogato una prima volta dai Carabinieri il 3 ottobre del 1981, e cioe' due giorni dopo l'omicidio di Gallina Stefano.

In tale occasione, l'imputato riferiva di essere certo che il 1 ottobre Bruno Francesco era giunto nel cantiere della loro impresa alle ore 9,00 circa e che entrambi, assieme a Biondo Salvatore, si erano recati dopo qualche ora a circa cento metri di distanza dal cantiere per tracciare la linea di recinzione di un villino.

Terminato tale lavoro verso le ore 14, i tre sarebbero tornati in cantiere, dove sarebbero rimasti sino alle ore 17 e solo allora si sarebbero separati.

Peraltro, il Vitale Paolo non sapeva indicare ne' l'autovettura con la quale il Bruno Francesco si era allontanato dal cantiere, ne' l'abbigliamento dello stesso.

Infine aggiungeva che il Bruno Francesco era venuto in cantiere sia il 2 che il 3 ottobre, pur trattenendosi in entrambi i casi per pochi minuti (Vol. 1/V f.170606).

Nelle dichiarazioni rese nuovamente ai Carabinieri il 15 ottobre 1981, dopo aver confermato le precedenti affermazioni, precisava che al loro ritorno in cantiere intorno alle ore 14 aveva trovato gli operai gia' intenti a lavorare dopo la sosta per il pranzo (Vol. 1/V f.170608).

Inoltre, aggiungeva di non aver piu' visto dopo il 3 ottobre Bruno Francesco, e di aver appreso la notizia della sua assenza dai genitori dello stesso, presso la cui abitazione s'era recato soltanto per ritirare corrispondenza della societa'.

Ne', concludeva, aveva insistito nel chiedere notizie del socio, non avendo l'abitudine di occuparsi degli affari altrui (Vol. 1/V f.170650 e segg.).

Infine, nel corso dell'interrogatorio reso il 19 dicembre 1981, al P.M., riferiva che Bruno Francesco, nell'impresa in cui erano soci, si occupava soltanto dei problemi relativi all'amministrazione, diversamente da lui e da Biondo Salvatore, che a volta facevano qualche lavoro materiale.

Aggiungeva di non ricordare se il 30 settembre il Bruno Francesco si fosse recato in cantiere e di rammentare invece di averlo incontrato il 3 ottobre alle ore 7,30 circa, nella piazzetta Mario, piuttosto distante dal cantiere, dove avrebbe scambiato con lui qualche parola.

Gia' da un primo esame di tali dichiarazioni la lacunosita' e la contraddittorieta' delle stesse emerge con evidenza.

In primo luogo, va segnalato il contrasto tra la minuziosita' della narrazione relativa a taluni fatti avvenuti il 1 ottobre 1981 nella loro successione cronologica ed i vuoti di memoria relative a circostanze non spontaneamente riferite, ma frutto di ulteriori e, forse, non previste domande degli inquirenti.

Ed invero, il Vitale Paolo affermava di ricordare con precisione sufficiente sia gli orari in

cui il 1 ottobre Bruno Francesco si era recato dapprima in cantiere e poi assieme a lui ed al Biondo Salvatore a compiere un lavoro che li avrebbe impegnati sino alle 14, sia altri particolari relativi alle modalita' da loro adottate per tracciare la recinzione, mentre non ricordava ne' l'autovettura con cui il Bruno Francesco quel giorno si era recato a lavoro, ne' i vestiti che questi indossava, pur sostenendo di avere con lui trascorso quasi l'intera giornata.

Il Vitale Paolo inoltre mentre riferiva con dovizia di particolari la giornata trascorsa dal Bruno Francesco in cantiere l'1 ottobre, aggiungeva di non ricordare se il socio fosse venuto sul luogo di lavoro il 30 settembre, e cioe' appena il giorno prima.

L'inverosimiglianza della testimonianza del Vitale Paolo emerge, altresì in maniera evidente se si osserva che il Bruno Francesco avrebbe lavorato per buona parte della giornata alla recinzione di un villino, impegnandosi quindi in un lavoro manuale, quando, invece, per ammissione dello stesso imputato, il socio, diversamente da lui e dal Biondo Salvatore, si occupava soltanto dell'amministrazione dell'impresa e d e r a s o l i t o

recarsi in cantiere solo per poco tempo, come del resto lo stesso Biondo Salvatore aveva ricordato in relazione ai giorni del 2 e del 3 ottobre.

Ne', infine, va trascurato che l'imputato si e' palesemente contraddetto, sostenendo, nel corso dell'interrogatorio reso al P.M., di avere incontrato il socio, nella giornata del 3 ottobre, soltanto in un luogo distante dal cantiere, e non invece all'interno di questo, sia pure per pochi minuti; contraddizione questa, che l'imputato ha tentato di attribuire ad una qualche negligenza dei Carabinieri nella verbalizzazione delle sue precedenti dichiarazioni.

In realta', si e' trattato di uno sterile tentativo di sanare le precedenti dichiarazioni con le clamorose smentite fornite dagli operai circa la riferita assenza del Bruno Francesco dal cantiere.

Come si e' infatti ampiamente riferito nella parte della sentenza relativa all'omicidio di Gallina Stefano gli operai Saldino Francesco Paolo (Vol.1/V f.170595), Tornello Giovanni, (Vol.1/V f.170596), Di Cesare Paolo (Vol.2/V f.170752) e Campanella Francesco Paolo (Vol.2/V f.170780) hanno affermato di non avere visto il Bruno Francesco nel cantiere sito in contrada

Inserra, dove lavoravano per la costruzione di alcuni villini l'1 ottobre 1981, specificando peraltro, gli ultimi due che Vitale Paolo e Biondo Salvatore si erano allontanati insieme dal cantiere soltanto nel periodo di tempo compreso tra le 12 e le 13 e non quindi come da costoro dichiarato, in compagnia del Bruno Francesco, ne' per l'intera mattinata sino alle 14. Precedentemente erano stati sentiti dai Carabinieri altri dipendenti del Bruno Francesco, tali Lo Cicero Vincenzo, Tripiciano Edoardo e Puleo Costantino, che lavoravano presso altro cantiere sito in Isola delle Femmine, vicino la casa di abitazione del titolare, i quali, dopo un maldestro tentativo di fornire un alibi per il Bruno, rettificando le loro dichiarazioni, ammettevano di non averlo piu' visto a partire dalla prima mattinata del 1 ottobre 1981.

Infine, il proprietario del villino della cui recinzione avevano parlato il Biondo ed il Vitale, a nome Luparello Santo, dichiarava (Vol. 3/V f.171182) che era da escludere che alla data dell'1 ottobre 1981 dovesse ancora iniziarsi a tracciare la suddetta recinzione.

Appare, pertanto, pienamente provato, che il Vitale Paolo, previo accordo con il Biondo Salvatore, con le sue mendaci dichiarazioni ha tentato di fornire un alibi, risultato del tutto inconsistente al Bruno Francesco, per il giorno del delitto, cosi' aiutando ad eludere le investigazioni delle autorità nei suoi confronti.

Tale condotta integra la fattispecie di favoreggiamento personale di cui all'art.378 C.P., cosi' come contestata al capo 134 dell'epigrafe, e l'imputato va condannato alla pena di anni 2 di reclusione, che si reputa adeguata alla gravita' del fatto.

Tale pena, peraltro, va interamente condonata sotto le comminatorie di legge, ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. 16 dicembre 1986, n.865.

Alla condanna segue "ex lege" quella al pagamento in solido delle spese processuali e al pagamento di quelle relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Vitrano Arturo

Vitrano Arturo e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.323/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.-

Buscetta Tommaso, parlando della famiglia di Porta Nuova, riferiva:

".....Lallicata Giovanni, un verniciatore di mobili, e' stato, con Galeazzo Giuseppe e con Vitrano Arturo uno degli ultimi uomini d'onore nominati nella mia famiglia nel 1962, prima che succedesse lo sconvolgimento.

So che durante la mia detenzione (dal 1973 in poi) anche il Lallicata e' stato detenuto all'Ucciardone ma io non l'ho mai incontrato. Credo che fosse detenuto per il processo dei 114. Quanto al Vitrano, che di mestiere faceva l'autista di autocarri per conto terzi, posso dire che non ho piu' visto, dopo l'iniziazione, nemmeno lui. Mi e' stato riferito che il Vitrano, l'imputato nel processo di Catanzaro, era stato assolto e mandato al soggiorno

obbligato; quindi era stato nuovamente arrestato nel c.d. processo dei 114 ma gia' in istruttoria era stato scarcerato per mancanza di indizi ancor prima che io tornassi dal Brasile" (Vol.124/A f.46).

Il Buscetta, successivamente, riconosceva nella foto n.90 Vitrano Arturo. Di certo, quindi, si puo' dire che Vitrano Arturo era stato uno degli ultimi uomini d'onore ad essere nominati nella famiglia di Porta Nuova prima del 1962 e che lo stesso aveva subito anche altri procedimenti penali, tra i quali quello del "114".

Il Vitrano Arturo risulta indicato soltanto dal Buscetta Tommaso, mentre ,non sussiste in processo alcun riscontro alle indicazioni del Buscetta ne' da parte del Contorno ne' di altri e nemmeno da altre fonti risultano elementi certi che possano confermare la sua appartenenza a "cosa nostra".

In tali condizioni, la Corte, coerentemente con i principi di massima stabiliti in Cap.I parte I, attendibilita' dei c.d. "pentiti" paragrafo 14, ritiene di doverlo assolvere con la formula dubitativa.